



REGIONE CAMPANIA

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella Regione Campania

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature

www.elezioni2020.regione.campania.it

PREMESSA

La legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 e ss.mm.ii. disciplina l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Campania.

L'art. 2 della legge regionale n. 4/2009 stabilisce che alle predette elezioni si applicano, altresì, la legge 17 febbraio 1968, n. 108 e la legge 23 febbraio 1995, n. 43, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale, così come integrate dall'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ad eccezione delle parti incompatibili con quanto disposto negli articoli della legge regionale o da questi ultimi derogate. Stabilisce, inoltre, che sono applicabili le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia compatibili con la normativa regionale. Le istruzioni che seguono, già elaborate in occasione della precedente tornata elettorale sulla base dell'analogo testo predisposto dal Ministero dell'Interno e con le necessarie revisioni richieste dalle modifiche apportate medio tempore alla legge elettorale regionale n. 4/2009 e ss.mm.ii., sono state aggiornate tenendo conto anche delle indicazioni, per quanto compatibili, contenute nelle istruzioni predisposte dal Ministero dell'Interno per le competizioni elettorali più recenti, e recepiscono le disposizioni introdotte con D.L. 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, convertito con modificazioni dalla L. 19 giugno 2020, n. 59; il testo si propone di fornire ai competenti organi una guida nel compiere le operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle liste provinciali e della candidatura alla carica di Presidente della Giunta. Si confida in tal modo di aver facilitato la partecipazione alla competizione elettorale degli organi competenti affinché il fondamentale atto preparatorio delle elezioni, costituito dalla presentazione e dall'esame delle candidature, possa svolgersi con la massima regolarità e speditezza.

CAPITOLO I

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 1. - Liste provinciali e presentazione candidature per l'elezione alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale sono eletti a suffragio universale e diretto. Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si svolgono contestualmente. I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza. Alla presentazione della candidatura del Presidente della Giunta ed a quella dei Consiglieri regionali sono rispettivamente dedicate le due sezioni di questo capitolo.

SEZIONE I

LISTE PROVINCIALI

§ 2. - Elenco dei documenti necessari per presentare una lista provinciale di candidati.

Per presentare le candidature relative alle liste provinciali per l'elezione del Consiglio regionale nella Regione Campania la legge regionale richiede che vengano presentati la lista dei candidati e i documenti che qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- a) dichiarazione di presentazione della lista provinciale;
- b) certificati nei quali si attesta che i presentatori cioè i sottoscrittori della lista provinciale sono elettori di un Comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva provincia (art.1 L. n. 108/68);
- c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato che fa parte della lista provinciale;
- d) dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità;
- e) dichiarazione di collegamento della lista provinciale con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta e copia di un'analogia

dichiarazione di collegamento resa dal candidato alla carica di Presidente della Giunta (art. 3 comma 1 legge regionale n. 4 del 27/3/2009);

f) certificato attestante che ciascuno dei candidati della lista provinciale è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;

g) modello del contrassegno della lista provinciale.

Al riguardo, si ritiene opportuno rappresentare che – come affermato dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 283 del 13 dicembre 2000 – in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non sono, pertanto, ammesse:

- a) l'autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000) per l'iscrizione nelle liste elettorali;
- b) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000);
- c) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'articolo 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445 del 2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
- d) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 [Codice dell'amministrazione digitale], e successive modificazioni – a norma dell'articolo 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo – «*non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.*».

§ 3. - Lista provinciale di candidati.

La lista provinciale deve essere formata da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale provinciale e non inferiore ad un terzo. [Art. 9, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Se il numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione non può essere esattamente diviso per tre, il numero ottenuto da detto calcolo dovrà essere arrotondato all'unità superiore: così, ad esempio, il numero minimo di candidati da inserire in una lista provinciale di una circoscrizione elettorale provinciale nella quale si devono eleggere 7 consiglieri è di 3. Per ogni candidato della lista provinciale devono essere espressamente indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita [art. 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]. Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del coniuge. I nomi dei candidati debbono essere elencati e contraddistinti con numeri progressivi secondo l'ordine di presentazione. [Art. 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

In ogni lista provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Qualora la lista non rispetti tale rapporto percentuale non è ammessa. [Art. 10, commi 2 e 3, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4]¹

§ 4. - Dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati.

La lista provinciale di candidati deve essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta. La legge non prevede una particolare formulazione per detta dichiarazione; sarà quindi sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

Al punto A) sono disciplinate le modalità di presentazione di una lista provinciale per la quale è richiesta la sottoscrizione degli elettori [allegati n. 1 e n. 1-bis].

Al punto Aa) è disciplinata l'ipotesi di presentazione di una lista che, ai sensi della legge regionale 27 marzo 2009 n. 4, articolo 3, comma 2, come modificato dalla legge regionale 15 luglio 2020, n. 28 è esonerata dall'obbligo della sottoscrizione degli elettori [allegato 1-ter].

¹ In ogni lista provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Qualora la lista non rispetti tale rapporto percentuale non è ammessa. [Art. 10, commi 2 e 3, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4]

Così ad esempio, se i candidati sono quattro il risultato dei $\frac{2}{3}$ di quattro è pari ad un numero (2,6 periodico) con decimali superiore allo 0,5, per cui la proporzione deve essere 2 per ogni sesso. Diversamente, arrotondando per eccesso si supererebbe il dato letterale della norma.

Ancora, se i candidati sono otto il risultato dei $\frac{2}{3}$ di otto è pari ad un numero (5,3 periodico) con decimali inferiore allo 0,5, per cui la proporzione deve essere cinque per un sesso e tre per il sesso diverso.

Diversamente, se i candidati sono due, la rappresentanza di genere può essere rispettata solo garantendo un candidato per ogni sesso.

I requisiti sono di seguito illustrati.

A. Numero dei presentatori².

La dichiarazione di presentazione della lista provinciale dei candidati deve essere sottoscritta: [Art. 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

- da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali sino a 100.000 abitanti;
- da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 500.000 abitanti e sino ad 1.000.000 di abitanti;
- da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 1.000.000 di abitanti.

L'art. 1 bis, comma 5, del D.L. 20 aprile 2020, n. 26 recante "*Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020*", convertito con modificazioni dalla L. 19 giugno 2020, n. 56, ha previsto che "*In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonché di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo*".

Il successivo comma 6 dell'art. 1 bis, del citato D.L. 20 aprile 2020, n. 26, convertito con modificazioni dalla L. 19 giugno 2020, n. 56, ha previsto che "*E' fatta salva per ciascuna regione la possibilità di prevedere, per le elezioni regionali del 2020, disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19*".

L'art. 2 della L.R. 15 luglio 2020, n. 28 ha previsto con disposizioni transitorie per l'anno 2020 che "*Al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio da COVID-19, per il procedimento elettorale relativo alle elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale nell'anno 2020, fermo restando le deroghe*

² In caso di scioglimento del Consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. [Art. 1, comma 3, sesto periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

previste dall'articolo 3 della legge regionale 4/2009, il numero minimo di sottoscrizioni è così rideterminato:

- a) da almeno 125 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;*
- b) da almeno 165 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;*
- c) da almeno 290 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;*
- d) da almeno 330 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti⁷.*

Sembra logicamente inammissibile^{2bis} e contrario alla funzione che la legge assegna alla dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati che i candidati medesimi figurino tra i presentatori delle liste; pertanto le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati sotto pena di sanzioni [ammenda da 200 euro a 1.000 euro] . [Art. 9, quarto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni] [Art. 93, comma 2 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Aa) In deroga a quanto sopra indicato, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con contrassegno anche composito, espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data della indizione delle elezioni e le liste, con contrassegno anche composito, espressione di partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio e nelle quali sia candidato almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione delle elezioni, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nel Parlamento o di gruppo costituito in Consiglio regionale oppure loro rappresentanti appositamente incaricati. [Art. 3, comma 2, L.R. 4/2009, come modificato dalla legge regionale 15 luglio 2020, n. 28, art. 2 d.P.R. n. 132/1993]³ In tale caso la dichiarazione di presentazione della lista provinciale sarà sottoscritta dal presidente o segretario del partito rappresentato nel Parlamento italiano o di gruppo costituito in Consiglio regionale nella legislazione in corso, alla data della indizione delle elezioni oppure rappresentante appositamente incaricato [allegato n. 1 – ter]. Qualora venga depositato un contrassegno composito – cioè formato, al suo interno, da due o più simboli – è necessario che la dichiarazione sia rilasciata dai presidenti o segretari dei partiti o gruppi politici ai quali appartengono tutti i simboli della composizione.

^{2 bis} Vedi paragrafo § 19. - punto 2.

³ Vademecum Ministero Interno "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature-elezione del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario- Ottobre 2013.

B. Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori.

La firma degli elettori che presentano e che perciò sottoscrivono una lista provinciale deve avvenire su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato nonché il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ognuno dei sottoscrittori. [Art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

La presentazione della lista da parte di coloro che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento potrà essere effettuata con le modalità stabilite dal quarto comma degli articoli 28 e 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni⁴. Il presentatore che si trovi nelle condizioni anzidette può rendere la sua dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad un altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco [allegato n. 3]. Di tale dichiarazione deve essere redatto un apposito verbale che sarà allegato agli atti di presentazione della lista provinciale dei candidati.

Fermo il disposto dell'art. 9 della legge n. 108/1968 – per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione della lista provinciale di candidati si ricorda che essa può essere contraddistinta con la denominazione e con il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero – in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con consultazioni regionali, provinciali e comunali – nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della lista, sia allegata con la restante documentazione una dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – nella quale si attesti che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso. [Art. 1, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni] [Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di

⁴ L'art. 28, quarto comma, secondo periodo, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è così formulato: «I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista».

C. Autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista provinciale.

La firma di ciascuno degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della lista provinciale deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni⁵. [Art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

L'articolo 6, comma 6, della legge n. 165/2017 ha aggiunto, a regime, nel novero dei soggetti già abilitati a eseguire le autentiche delle sottoscrizioni, i sindaci metropolitani, i componenti della conferenza metropolitana e i consiglieri metropolitani.

In sintesi in base al nuovo testo dell'articolo 14 della legge n. 53/1990, sono competenti ad eseguire le autenticazioni – che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali o referendarie nazionali:

- i notai stessi;
- i giudici di pace;

⁵ L'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, è così formulato:

« Art. 14.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 [ora: dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533] dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, ((i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana)), i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali ((, i consiglieri metropolitani)) e i consiglieri comunali che comunicino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 [ora: art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)].

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature».

- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali;
- i segretari delle procure della Repubblica;
- i presidenti delle province;
- i sindaci metropolitani;
- i sindaci;
- gli assessori comunali;
- gli assessori provinciali;
- i componenti della conferenza metropolitana;
- i presidenti dei consigli comunali;
- i presidenti dei consigli provinciali;
- i consiglieri provinciali che abbiano comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia;
- i consiglieri metropolitani;
- i consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità al sindaco;
- i presidenti dei consigli circoscrizionali;
- i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali;
- i segretari comunali;
- i segretari provinciali;
- i funzionari incaricati dal sindaco;
- i funzionari incaricati dal presidente della provincia. [Articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990 e ss.mm.ii.]

Il Ministero della Giustizia ha chiarito che i pubblici ufficiali previsti dal citato articolo 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Pertanto, a titolo esemplificativo, i sindaci metropolitani, i componenti della conferenza metropolitana ed i consiglieri metropolitani potranno autenticare le firme in tutto il territorio della città metropolitana.

Si precisa, comunque, che tutti i suddetti pubblici ufficiali possono autenticare, **purché all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari**, le sottoscrizioni previste dal procedimento elettorale (che non siano espressamente attribuite dalla legge alla competenza autenticatoria solo del notaio).

A norma dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 53/1990, l'autenticazione deve essere compiuta con le modalità attualmente previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445⁶, e che sono le seguenti:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Le sottoscrizioni, con le relative autenticazioni, sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. [Art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni]

L'autenticazione deve contenere l'indicazione del comune nelle cui liste l'elettore che firma dichiara di essere iscritto. [Art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

L'art. 9, terzo comma, della legge n. 108/1968 è rispettato anche quando l'indicazione del comune di iscrizione nelle liste elettorali venga riportata a fianco delle firme dei sottoscrittori e non nella formula di autenticazione delle firme stesse.

⁶ Il d.P.R. n. 445/2000 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (articolo 77, comma 1), e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'articolo 21, comma 2, il quale dispone:

« Articolo 21 – Autenticazione delle sottoscrizioni.

« 1. (Omissis).

« 2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R)».

D. Indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista provinciale. Indicazione dei delegati alla presentazione della lista provinciale ovvero dei presentatori, nel caso di esonero dalle sottoscrizioni, autorizzati a dichiarare il collegamento della lista provinciale con la candidatura di uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

La dichiarazione di presentazione della lista provinciale deve indicare anche due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di effettuare le designazioni dei rappresentanti di lista di cui si dirà appresso [art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 1, ultimo comma, della medesima legge ed art. 33, primo comma, lettera e-bis), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni], di ricevere le comunicazioni e di proporre i ricorsi amministrativi dinanzi all'Ufficio centrale regionale previsti dall'articolo 10 della legge n. 108/1968 nonché i delegati alla presentazione delle liste provinciali ovvero i presentatori, nel caso di esonero dalle sottoscrizioni, designati a dichiarare il collegamento con la candidatura di uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.[art. 1, comma 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43] [art. 3, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4].

In caso di contemporaneo svolgimento di elezioni regionali, comunali e circoscrizionali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali. L'indicazione, però, dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; essa avrà come conseguenza l'impossibilità di nominare propri rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale nonché di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o di suoi candidati. **Per contro la mancata dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, da parte dei presentatori delle liste provinciali o dei delegati, comporta la nullità della presentazione medesima.** [Art. 3, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4]

§ 5. - Certificati attestanti che i presentatori della lista provinciale sono elettori della circoscrizione elettorale provinciale.

Prima di illustrare il presente paragrafo, sembra opportuno fornire chiarimenti sull'applicabilità, ai procedimenti elettorali e referendari, delle disposizioni introdotte, per finalità di semplificazione, dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), nella normativa generale in

materia di documentazione amministrativa.

In particolare, l'articolo 40, comma 1, del testo unico sulla documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, inserito dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011, prevede testualmente che:

«Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.».

Inoltre, il citato articolo 40, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni dispone che, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati, sia apposta a pena di nullità la dicitura: «il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».

Tuttavia – per quanto concerne specificamente i procedimenti elettorali, relativamente alla presentazione delle liste e all'accettazione delle candidature, nonché i procedimenti referendari, con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni – è stato ritenuto che le disposizioni richiamate in materia di semplificazione documentale e procedimentale – anche in base alla consolidata prassi amministrativa confortata dalla giurisprudenza – non siano con essi compatibili.

È noto che i procedimenti elettorali e referendari sono disciplinati da una normativa assolutamente 'speciale', la quale non può essere derogata da disposizioni di carattere generale che non apportino alcuna espressa modificazione alla normativa specifica.

La tesi è stata affermata dal Consiglio di Stato, Prima Sezione, con parere n. 283 del 13 dicembre 2000 e ribadita con circolare della Direzione centrale dei servizi elettorali n. 5 del 1° marzo 2012 con la quale, a conferma dell'indirizzo interpretativo innanzi espresso, si è ritenuto che le anzidette disposizioni in materia di 'autodichiarazioni' non possano trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni a soggetti privati concernenti l'accertamento dell'iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo o anche del diritto d'iniziativa popolare referendaria.

Ne consegue che – per assicurare, anche a beneficio dei promotori della raccolta delle sottoscrizioni, la piena certezza della legittimità delle varie fasi endoprocedimentali connesse ai procedimenti di presentazione delle liste dei candidati o a quelli d'iniziativa popolare referendaria – rimane necessario produrre i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i quali devono perciò

considerarsi come legittimamente esibiti e del tutto validi.

Per garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di una lista provinciale siano elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione elettorale provinciale e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista provinciale di candidati sia corredata dei certificati che comprovino che i sottoscrittori si trovino in possesso del requisito di elettore di cui trattasi. I certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in unico atto, e dovranno essere rilasciati dal sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti i presentatori delle liste [art. 9, ottavo comma, n. 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108].

Il rilascio dei certificati predetti deve avvenire entro il termine perentorio di 24 ore dalla richiesta [citato art. 9, ottavo comma, n. 1].

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci, nel rilasciare tali certificati recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti; pertanto ciò dev'essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'autorità governativa. I Prefetti dovranno, quindi, avvalersi, nel caso, della facoltà loro concessa dall'art. 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per inviare un commissario presso il comune inadempiente appena se ne manifesti la necessità, in maniera tale che i certificati possano essere rilasciati immediatamente.

§ 6. - Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista provinciale. Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità

Un altro documento da allegare alla lista provinciale è la dichiarazione con la quale ciascun candidato dichiara di accettare la candidatura nella lista provinciale medesima [Articolo 9, ottavo comma, numero 2), primo periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108] che deve contenere altresì la dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi dell'articolo 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 – nella quale si attesta che il candidato medesimo non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge [artt. 7 e 9 c.1 D.Lgs 31 dicembre 2012 n. 235].

Per redigere tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione. È necessario però che essa contenga l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235⁷, il cui art. 17 ha abrogato l'art. 15 legge 19 marzo 1990, n. 55 salvo

⁷ Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 [Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità

per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente delle Regioni. [Art. 7 e 17 D.Lgs 31 dicembre 2012 n. 235]

Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista provinciale nella quale è inserita anche la dichiarazione di insussistenza della condizione di incandidabilità [allegato n. 4].

e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:

«Articolo 7. – Incandidabilità alle elezioni regionali.

«1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

« a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o la cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosivi, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

«b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

«c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

«d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

«e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

«f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

«2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

«3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.».

«Articolo 17. – Abrogazioni.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

«a) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

«b) l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni;

«c) l'articolo 9, ottavo comma, numero 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;

«d) l'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32, settimo comma, n. 2), limitatamente alle parole: «contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

«2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico.».

La dichiarazione di accettazione della candidatura dev'essere firmata dal candidato e autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [paragrafo 4, lettera C)]. Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura dev'essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana. **Un medesimo candidato non può accettare la candidatura in più di tre circoscrizioni elettorali provinciali, né per liste provinciali aventi contrassegni diversi, né in più di due Regioni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno; inoltre colui che è Presidente o consigliere regionale in carica in una Regione non può presentarsi come candidato in un'altra Regione.** [Art. 9, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108] [Art. 7, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni]

Qualora un candidato accetti più di tre candidature in liste provinciali sotto lo stesso simbolo, l'Ufficio centrale regionale provvede – sentiti i rappresentanti di lista, ove designati – ad eliminare le candidature eccedenti ovvero le candidature presentate con contrassegni diversi rispetto alla prima in ordine di tempo. [Art. 9, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108] Qualora il candidato accetti, nella circoscrizione elettorale provinciale, la candidatura in liste con contrassegni diversi, l'Ufficio centrale circoscrizionale provvede ad eliminare le candidature presentate in eccedenza lasciando valida solo la prima. Chiunque – nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura – esponga fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. [Art. 87-bis del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni] Con riguardo all'età minima di ogni candidato, questi deve aver compiuto o compiere il 18° anno di età nel primo giorno fissato per la votazione. [Art. 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni]

§ 7. - Certificato attestante che i candidati della lista provinciale sono elettori di un Comune della Repubblica.

L'atto di presentazione delle candidature dev'essere, inoltre, corredato dei certificati attestanti che i candidati della lista provinciale sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica. [Art. 9, ottavo comma, n. 3), della legge 17 febbraio 1968, n. 108] Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 5 per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle liste.

§ 8. - Contrassegno della lista provinciale.

Infine dovrà essere presentato, per ogni lista provinciale, un modello di contrassegno il quale sarà riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione. Per fare in modo che l'Ufficio centrale circoscrizionale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori della lista provinciale dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o che possa facilmente confondersi con quello di un'altra lista presentata in precedenza o con quello notoriamente usato da partiti o gruppi politici cui siano estranei i presentatori medesimi. È poi da evitare, da parte di coloro che non ne siano autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista che riproducano simboli od elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. È, inoltre, vietato l'uso di contrassegni nei quali siano riprodotti immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Vergine, dei Santi, ecc.). [Art. 9, ottavo comma, n. 4), ultimo periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni] [Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni] [Art. 33, primo comma, lettera b), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in tre esemplari e potrà essere anche figurato; esso sarà riprodotto, sulle schede di votazione, con i colori del contrassegno presentato ai sensi dell'art. 9, ottavo comma, n. 4), della legge n. 108/1968. [Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni] [Art. 27, secondo comma, ultimo periodo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritte una da un cerchio del diametro di 10 centimetri (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altra da un cerchio del diametro di 3 centimetri (per la riproduzione sulla scheda di votazione) [art. 1 bis Legge 25 marzo 2009, n. 26; art. 1, comma 6 legge n. 108/1968]; in tal modo gli stessi presentatori avranno la possibilità di avere un'esatta ed immediata cognizione di come risulterà il contrassegno da loro prescelto sulla scheda di votazione.

Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che vengano indicate la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno

della lista provinciale, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su compact disc, nei formati «.jpeg» e «.pdf».

Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno, sia delle tonalità di colore.

Resta inteso che il contrassegno consegnato su supporto informatico dovrà costituire una fedele riproduzione di quello formalmente acquisito su supporto cartaceo e successivamente ammesso.

§ 9. - Dichiarazione di collegamento della lista provinciale con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Nel paragrafo 4 [lettera D), ultimo periodo] è stato precisato che è necessario che le liste provinciali si colleghino – a pena di nullità della stessa presentazione – con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale [su queste ultime si vedano i paragrafi 11, 12 e 13].

Pertanto:

- a) per ogni lista provinciale i rispettivi presentatori o delegati alla presentazione debbono dichiarare tale collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- b) la dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con un'analogha dichiarazione resa dal candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste.

[Art. 3, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4]

Si allega a titolo esemplificativo uno schema di dichiarazione di collegamento [allegato n. 6 e allegato n. 7].

§ 10. - Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature delle liste provinciali sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

SEZIONE II

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE*

§ 11. - Elenco dei documenti necessari per presentare la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Per presentare la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale la legge richiede che vengano presentati i documenti che qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- dichiarazione sostitutiva resa dal candidato attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità;
- dichiarazione resa dal candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste e copia di un'analoga dichiarazione convergente resa da coloro che siano presentatori ovvero delegati a presentare le singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla coalizione di liste; [Art. 2, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4]
- certificato attestante che il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

§ 12. - Presentazione della candidatura

Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'Ufficio centrale regionale nel rispetto delle forme e dei termini fissati dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 43/1995 e dall'articolo 9 della legge n.

* Alla sezione I sono riportate le istruzioni concernenti la formazione e la presentazione delle liste provinciali.

108/1968. [Art. 2, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 e ss.mm.ii.]

§ 13. - Dichiarazioni di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale dev'essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta. La legge non prevede una particolare formulazione per detta dichiarazione; sarà quindi sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge. Si allega uno schema di dichiarazione di presentazione che gli elettori o i presentatori, ove lo credano, potranno prendere a modello [allegato n. 2].

Per la dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non è richiesta la sottoscrizione degli elettori, ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale n. 4 del 27 marzo 2009 e ss.mm.ii.

La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è effettuata da due o più soggetti, aventi la qualità di elettori di un comune della regione, i quali possono delegare uno o due soggetti a compiere il deposito della documentazione relativa alla candidatura. La dichiarazione di presentazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione, resa dallo stesso candidato, di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste. La dichiarazione di collegamento ha efficacia soltanto se convergente con un'analogha dichiarazione resa dai presentatori delle singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla coalizione di liste con cui il candidato alla carica di Presidente della Giunta ha dichiarato il collegamento. [Art. 2 c. 2 legge regionale n. 4 del 2009]

Il collegamento della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere effettuato con le singole liste provinciali, che fanno parte di un gruppo di liste provinciali⁸ ovvero di una coalizione di liste⁹. Le liste provinciali sono ammesse se presenti in almeno tre circoscrizioni provinciali.

La dichiarazione di presentazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale contenente la dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità. Per redigere tale dichiarazione non è richiesta una particolare formulazione. Si allega uno schema di dichiarazione che i candidati, ove lo ritengano, potranno prendere a

⁸ Costituiscono 'gruppo' le liste provinciali identificate dal medesimo contrassegno

⁹ La coalizione di liste è costituita da più gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo candidato Presidente

21 Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania
modello [allegato 5]. [art. 2 c. 3 L.R. 4/2009].

La dichiarazione di presentazione deve essere, inoltre, corredata del certificato attestante che il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica [art. 2 c. 2 l.r. n. 4/2009]

La dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve indicare anche due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio per assegnare un numero progressivo a ciascun candidato e con la facoltà di designare i rappresentanti del candidato presso ogni seggio elettorale.

L'indicazione, però, dei predetti delegati non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della candidatura (vedi capitolo VI paragrafo § 33. -).

§ 13bis- Adempimenti connessi all'applicazione della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – Pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale del candidato sul sito internet della Regione Campania.

L'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha stabilito – in occasione dello svolgimento delle competizioni elettorali di qualunque genere (escluse le elezioni amministrative per i comuni sotto i 15.000 abitanti) – l'obbligo, per i partiti, movimenti politici, liste o candidati collegati che si presentino alle elezioni, di pubblicare sul proprio sito internet, per ciascun candidato, il curriculum vitae e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale.

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il 14° giorno antecedente la data dell'elezione.

Non è richiesto il consenso degli interessati.

Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziale non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale.

Se la richiesta del certificato penale è effettuata per ottemperare a tale obbligo, le imposte di bollo e le altre spese sono ridotte della metà.

In apposita sezione, denominata "Elezioni trasparenti", del sito internet regionale, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione

elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni sono pubblicati, in maniera facilmente accessibile, il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati, rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico. I suddetti documenti sono previamente comunicati alla Regione. Tale comunicazione si intende assolta, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 3/2019, con il tempestivo invio dell'indirizzo web nel quale i medesimi documenti sono pubblicati, utilizzando il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: ufficioelettorale@pec.regione.campania.it [articolo 1, comma 15, legge n. 3/2019].

Il mancato adempimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non comporta sanzioni.

Viceversa l'omessa pubblicazione, di cui al precedente comma 14, dei documenti in questione sui siti internet dei partiti/movimenti/liste – pur non comportando l'esclusione delle liste o dei singoli candidati – determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della predetta legge 9 gennaio 2019, n. 3, nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

CAPITOLO II

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PROVINCIALI PRESSO GLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE.

§ 14. - Premessa.

Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 e ss.mm.ii. Pertanto gli adempimenti previsti dal citato articolo, che rinvia agli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108/1968 vengono trattati qui di seguito.

§ 15. - Modalità e termini per la materiale presentazione delle liste provinciali.

La presentazione delle liste provinciali - intesa come loro 'materiale' consegna all'autorità competente - è regolata dall'art. 3 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4. Le liste provinciali debbono essere presentate, per ciascuna circoscrizione elettorale provinciale, alla cancelleria del Tribunale presso il quale ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge n. 108/1968 deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato alla carica di Presidente della Giunta alla presentazione della sua candidatura. [Art. 3, commi 1 e 3, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4]

Le liste provinciali devono essere presentate all'Ufficio centrale circoscrizionale dalle ore 8 del 30° giorno sino alle ore 12 del 29°giorno antecedente la data fissata per la votazione. Per rendere possibile la presentazione delle liste, la cancelleria del Tribunale presso cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale resta aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20, il primo giorno, e dalle ore 8 sino alle ore 12, nel secondo giorno. [Art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

§ 16. - Modalità e termini per la materiale presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenute nell'art. 2, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 e ss.mm.ii. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate alla cancelleria della Corte d'appello presso la quale ha sede l'Ufficio centrale regionale dalle ore 8 del 30° giorno sino alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data fissata per la votazione. Per rendere possibile la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale la cancelleria della Corte d'appello presso la quale è costituito l'Ufficio centrale elettorale resta aperta quotidianamente compresi i giorni festivi dalle ore 8 alle ore 20 il primo giorno, e dalle ore 8 sino alle ore 12 nel secondo giorno. [Art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

§ 17. - Compiti delle cancellerie degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale al momento della presentazione delle liste.

Per ogni lista provinciale o candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale che venga depositata presso i rispettivi Uffici centrali dev'essere redatto un verbale di ricevuta [un modello è riportato nell'allegato n. 8 per le liste provinciali e nell'allegato n. 9 per la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale]. Il verbale di ricevuta degli atti dev'essere redatto in due esemplari e sottoscritto sia dal cancelliere sia dal soggetto legittimato al deposito. Uno dei due esemplari sarà immediatamente consegnato al presentatore o delegato mentre l'altro verrà allegato agli atti da consegnare, rispettivamente, all'Ufficio centrale circoscrizionale per le liste provinciali e all'Ufficio centrale regionale per le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Le cancellerie attribuiranno, provvisoriamente, a ciascuna lista provinciale o candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione: questo ai soli fini della verbalizzazione in quanto, in seguito all'introduzione del sorteggio, tale numero è ininfluente per quanto attiene alla riproduzione dei contrassegni delle liste sui manifesti e sulle schede di votazione e al fine del relativo ordine di stampa sulle schede dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Nel verbale di ricevuta dev'esser fatta menzione della lista provinciale dei candidati, del contrassegno, della designazione dei delegati della lista, dei delegati alla presentazione della lista medesima, del numero d'ordine provvisorio attribuito

alla lista nel momento della presentazione nonché del giorno e dell'ora della presentazione. Nel verbale di ricevuta della candidatura a Presidente della Giunta regionale dev'essere fatta menzione del delegato al deposito della candidatura, dei delegati del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, del numero d'ordine provvisorio attribuito alla candidatura nel momento del deposito, nonché del giorno e dell'ora della presentazione. Appare ancora raccomandabile che il verbale contenga l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati in maniera tale da evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete. [Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni] [Art. 32, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati e le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, i relativi allegati e il contrassegno o contrassegni di lista neppure se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente. È, tuttavia, raccomandabile che il cancelliere non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come ad esempio l'eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della lista. Le cancellerie dei predetti Uffici centrali – immediatamente dopo aver ricevuto le singole liste e candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale con i relativi documenti – dovranno farle rispettivamente pervenire all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale e all'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'appello, per l'esame e le determinazioni di competenza.

CAPITOLO III

L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE, L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE E LE OPERAZIONI DI RISPETTIVA COMPETENZA IN ORDINE ALL'ESAME DELLE LISTE PROVINCIALI E DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

§ 18. - Composizione dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

L'Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso il tribunale nella cui giurisdizione si trova il Comune capoluogo della Provincia. [Art. 8, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Inoltre presso la Corte d'appello del capoluogo della Regione, è costituito l'Ufficio centrale regionale, il quale esercita le attribuzioni previste dal citato art. 8, terzo comma, nonché quelle stabilite dall'art. 1, comma 3, secondo periodo, e comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43. [Art.8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Entrambi gli Uffici centrali sono composti da tre magistrati, uno dei quali svolge le funzioni di presidente, che vengono nominati dall'organo giurisdizionale competente. La costituzione dell'Ufficio centrale circoscrizionale deve avvenire entro il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (cioè entro il 42° giorno antecedente quello della votazione), mentre quella dell'Ufficio centrale regionale entro cinque giorni dalla medesima data (vale a dire entro il 40° giorno antecedente quello della votazione). La legge prevede l'aggregazione di altri magistrati all'Ufficio centrale circoscrizionale soltanto per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, quando esse siano in numero tale da non poter essere rapidamente esaminate [art. 15, primo comma, n. 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108]. Niente è invece stabilito per la supplenza dei componenti di ciascun ufficio centrale per lo svolgimento di tutte le altre operazioni di competenza dell'ufficio medesimo (esame delle liste dei candidati provinciali; completamento delle operazioni eventualmente non ultimate dalle sezioni; operazioni di riparto dei seggi fra le singole liste; proclamazione degli eletti). Sembra pertanto opportuno che, al momento della costituzione di ognuno dei due uffici centrali, siano nominati anche membri supplenti per il caso di assenza o di impedimento dei titolari e in numero adeguato a giudizio del presidente.

§ 19. - Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale in ordine all'esame delle candidature.

Prima di illustrare le varie operazioni che l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale devono compiere [art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni] si fa presente che dette operazioni debbono essere ultimate entro il termine improrogabile di ventiquattro ore successive alla scadenza del termine per la presentazione delle liste o delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale. L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale, per evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che sia stato possibile esaminare tutte le liste o candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale presentate, vorranno considerare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste e alle candidature man mano che queste saranno loro trasmesse dalla rispettiva cancelleria. Le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e quelle dell'Ufficio centrale regionale per quanto riguarda rispettivamente l'esame delle liste e delle candidature sono le seguenti:

- 1) Accertamento della data in cui sono state presentate le liste e le candidature.

La prima operazione che gli Uffici centrali predetti devono compiere è quella di controllare se le liste o le candidature siano state presentate entro il termine previsto dalla legge cioè entro e non oltre le ore 12 del 29° giorno antecedente quello della votazione. [Art.9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Qualora dovessero accertare che una lista o una candidatura sia stata presentata oltre tale termine la dichiareranno non valida.

[Art.10, primo comma, n. 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

- 2) Verifica del numero dei presentatori di ogni lista provinciale.

Gli Uffici centrali circoscrizionali controlleranno poi, per la parte di propria competenza, se il numero dei presentatori di ogni lista provinciale sia quello stabilito dalla legge.

[Art.9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni] [Art. 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]¹⁰

A tale scopo gli Uffici centrali circoscrizionali effettueranno due verifiche:

- la prima consiste nel contare le firme contenute nella

¹⁰ In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.

[Art. 1, comma 3, sesto periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti ad essa eventualmente allegati nonché le dichiarazioni di elettori eventualmente analfabeti o fisicamente impediti. Al riguardo, si precisa che l'art. 1 bis, comma 5, del D.L. 20 aprile 2020, n. 26 recante "Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020", convertito con modificazioni dalla L. 19 giugno 2020, n. 56, ha previsto che "In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonché di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo."; il successivo comma 6 dell'art. 1 bis, del citato D.L. 20 aprile 2020, n. 26, convertito con modificazioni dalla L. 19 giugno 2020, n. 56, ha previsto che "E' fatta salva per ciascuna regione la possibilità di prevedere, per le elezioni regionali del 2020, disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19". L'art. 2 della L.R.15 luglio 2020, n. 28 ha previsto con disposizioni transitorie per l'anno 2020 che "Al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio da COVID-19, per il procedimento elettorale relativo alle elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale nell'anno 2020, fermo restando le deroghe previste dall'articolo 3 della legge regionale 4/2009, il numero minimo di sottoscrizioni è così rideterminato:

- a) da almeno 125 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
 - b) da almeno 165 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
 - c) da almeno 290 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
 - d) da almeno 330 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti".
- la seconda nell'accertare la regolarità delle autenticazioni delle predette firme e se il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un comune della circoscrizione per le liste

provinciali sia documentato dai relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

Gli uffici dovranno depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore di un comune della circoscrizione elettorale provinciale non risulti documentato e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista depositata in precedenza.

Se, compiute tali verifiche, la lista risultasse presentata da un numero di elettori – che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate – inferiore a quello prescritto, essa dovrà essere ruscitata. La lista dovrà parimenti essere dichiarata non valida qualora, dopo le anzidette verifiche, il numero dei presentatori dovesse risultare eccedente il limite massimo consentito dalla legge.

Nel caso di liste esonerate dalla sottoscrizione degli elettori l'Ufficio centrale circoscrizionale verifica:

- la sussistenza dei presupposti di legge previsti dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4.
- la regolarità delle autenticazioni delle firme.

3) Esame di ogni lista e della posizione dei singoli candidati.

La successiva operazione che gli Uffici centrali circoscrizionali dovranno compiere è quella dell'esame di ogni lista e della posizione dei singoli candidati in essa compresi. A tale scopo, essi effettueranno i seguenti controlli:

A. Controllo del numero dei candidati della lista.

L'operazione consiste nell'accertare da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, se la lista provinciale abbia un numero di candidati non inferiore a un terzo dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale provinciale arrotondato all'unità superiore. Quando i candidati compresi nella lista siano in numero inferiore a tale limite, la lista dovrà essere dichiarata non valida.

[Art. 10, primo comma, n. 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Se poi la lista contenga un numero di candidati superiore al numero prescritto, l'Ufficio provvederà a ridurla entro tale limite cancellando gli ultimi nominativi. [Art.10, primo comma, n. 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Le cancellazioni dei nomi dei candidati dalle liste che contengano un numero di candidati superiore al limite massimo prescritto non saranno

necessarie se la lista si trovi ad essere ridotta al limite stesso in conseguenza delle cancellazioni effettuate in base alle operazioni di cui alle successive lettere B), C), D).

In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato, a pena di inammissibilità, in misura superiore ai due terzi dei candidati. [Art.10, commi 2 e 3, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4]

B. Controllo della sussistenza, per ogni candidato, della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, delle dichiarazioni di accettazione della candidatura, delle dichiarazioni di collegamento e delle relative accettazioni.

Con riferimento alle elezioni regionali l'articolo 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, stabilisce che: Non possono essere candidati alle elezioni regionali e non possono comunque ricoprire le cariche di Presidente della Giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla

pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Con riferimento all'accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni regionali, l'articolo 9 del citato d.lgs. n. 235 del 2012 ha introdotto nuove disposizioni.

In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del Presidente della Regione e dei consiglieri regionali – oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 3 comma 1 della Legge Regionale n.4 2009 e successivi, – ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni¹¹, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 235 del 2012.

Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei

¹¹ L'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, è così formulato:

«Articolo 46. – *Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.*

« 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

«a) - z) (Omissis);

«aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

« bb) - ee) (Omissis).».

candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 del predetto articolo e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 dell'art 9 D.Lgs n.235/2012 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), e successive modificazioni.

Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al predetto comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

Inoltre l'articolo 15 dell'indicato d.lgs. n. 235 del 2012 dispone che:

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223¹².
3. «La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e

¹² L'articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è così formulato: «Articolo 2.

«1. Non sono elettori: «a) (abrogata);

«b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi; « c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi; « d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

«e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

« 2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.».

seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. «(Omissis).».

L'articolo 16 del d.lgs. n. 235 del 2012 stabilisce che, per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 16, comma 2, le disposizioni del medesimo d.lgs. sull'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature (con conseguente, eventuale cancellazione dalle liste) nonché quelle per la mancata proclamazione si applicano anche all'incandidabilità non derivante da sentenza penale di condanna, di cui agli articoli 143 comma 11 ed all'articolo 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267¹³, e successive modificazioni.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale – con riferimento alla citata normativa sull'incandidabilità e sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità che debbono essere obbligatoriamente rese da ciascun candidato a norma dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 nonché d'ufficio – controlla se ricorrano situazioni di incandidabilità:

a) verificando le prescritte dichiarazioni sostitutive attestanti

¹³L'articolo 248, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali], è così formulato:

« 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.».

che, per ciascuno candidato, non sussiste alcuna condizione di incandidabilità;

b) attivandosi al fine di accertare d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui l'Ufficio medesimo venga comunque in possesso e che comprovino la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo dei candidati;

c) procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dei soggetti incandidabili qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alla conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature e prima della proclamazione.

Qualora la predetta dichiarazione non sia stata resa o non risulti completa né conforme a tutte le previsioni dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012, oppure venga determinata d'ufficio l'esistenza di una situazione di incandidabilità, l'Ufficio cancella dalla lista i nominativi dei candidati per i quali ricorra la predetta situazione. Nel caso in cui l'incandidabilità sopravvenga o sia accertata dopo che siano scaduti i termini di conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature, l'Ufficio non proclama comunque eletti i candidati per i quali abbia accertato la situazione di incandidabilità, procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dell'incandidabile.

Gli Uffici procedono alle altre operazioni che consistono nel verificare se, per ciascuno dei candidati compresi nella lista provinciale, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura firmata dall'interessato e debitamente autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni¹⁴. Occorrerà inoltre verificare che alle

¹⁴ L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, è così formulato:

«Articolo 14.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 [ora: dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533], dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, ((i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana)), i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le

liste siano allegati le dichiarazioni di collegamento. Saranno dichiarate non valide le liste provinciali dei candidati per le quali manchino la prescritta dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e la relativa convergente dichiarazione di collegamento del candidato; altresì sarà dichiarata esclusa la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con le singole liste provinciali, che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste e dalle relative convergenti dichiarazioni di collegamento. [Art. 2, comma 2, della legge 27 marzo 2009, n. 4]

Dovranno essere cancellati dalla lista provinciale - oltre ai candidati a carico dei quali venga accertata la sussistenza di una condizione di incandidabilità - anche quelli per i quali manchi la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, oppure la stessa non sia completa [art. 9, ottavo comma, della legge n. 108]. [Art. 10, primo comma, n. 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Devono essere altresì dichiarate non ammesse le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale nei cui confronti venga accertata la sussistenza di una condizione di incandidabilità o per le quali manchi la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, oppure la stessa non sia completa, o per le quali manchi la prescritta dichiarazione di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste. [Art. 2 comma 3 della legge regionale 27 marzo 2009 n. 4] [Art. 9 comma 8 della legge 108/1968]

Dovrà essere accertato inoltre che le generalità dei candidati, contenute nelle rispettive dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di ogni lista disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati e per non incorrere in errori nella stampa dei manifesti.

C. Controllo dei certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica

I predetti Uffici centrali circoscrizionali e Ufficio centrale regionale,

autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali (, i consiglieri metropolitani) e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 [ora: art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)].

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.».

nell'ambito delle rispettive competenze, passeranno a verificare se per tutti i candidati nelle liste o alla carica di Presidente della Giunta regionale siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica. I candidati che non si trovino in possesso del predetto requisito e quelli per i quali non sia stata presentata la documentazione richiesta dovranno essere cancellati dalla lista o non ammessi alla candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale. [Art. 10, primo comma, n. 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

D. Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste.

Il controllo da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale si rende necessario al fine di procedere alla cancellazione, da una lista, dei nomi dei candidati compresi in un'altra lista presentata in precedenza nella stessa circoscrizione elettorale provinciale. [Art. 10, primo comma, n. 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Se per effetto di una delle cancellazioni di cui alle lettere B), C), D) la lista che contenga un limitato numero di candidati venga a ridursi al di sotto del minimo prescritto ovvero non rispetti il rapporto percentuale di rappresentanza dei due sessi, essa dovrà essere dichiarata non valida.

4) Esame dei contrassegni di lista.

Gli Uffici centrali circoscrizionali dovranno esaminare i contrassegni delle liste provinciali [art. 10, primo comma, n. 1), della legge n. 108/68]

I medesimi Uffici dovranno ricusare:

- i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici o con quello di un'altra lista presentata in precedenza;
- i contrassegni riproducenti simboli od elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate;
- i contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa;
- infine, i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie (per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili), come tali vietate a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione¹⁵ e dalla legge 20 giugno 1952,

¹⁵ Consiglio di Stato, Quinta Sezione, sentenze 6 marzo 2013, n. 1354 (pagina 248) e n. 1355. Il primo

Ricusato un contrassegno, gli Uffici centrali circoscrizionali per le liste provinciali dovranno darne immediata comunicazione ai delegati della lista il cui contrassegno viene ricusato, invitando i delegati medesimi a presentare un contrassegno diverso non più tardi delle ore 9 del mattino successivo al giorno entro il quale l'Ufficio deve ultimare l'esame delle liste (cioè non più tardi delle ore 9 del mattino del 27° giorno antecedente quello della votazione). Se il nuovo contrassegno non verrà presentato o se esso non risponderà alle condizioni previste dalla legge, la lista sarà senz'altro ricusata.

- 5) Comunicazioni tra l'Ufficio centrale regionale e gli Uffici centrali circoscrizionali ai fini del collegamento delle liste con le candidature alla carica di Presidente della Giunta.

L'Ufficio centrale regionale, dopo aver ammesso le candidature alla carica di Presidente e dopo aver acquisito le necessarie comunicazioni dagli Uffici centrali circoscrizionali, comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno collegate a ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta.

§ 20. - Decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale. Comunicazioni ai delegati di lista e ai delegati dei candidati alla carica di Presidente della Giunta.

I delegati di ciascuna lista o dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale possono prendere cognizione delle contestazioni e delle modificazioni apportate dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dall'Ufficio centrale regionale entro la stessa sera. [Art. 10, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale torneranno a riunirsi il giorno successivo alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate o i delegati dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, per ammettere ed esaminare nuovi documenti o, per le liste provinciali, un nuovo contrassegno e per adottare, seduta stante, le decisioni conclusive sui casi controversi. Le decisioni dei predetti Uffici devono

comma della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione è così formulato: «È vietata la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.».

¹⁶ La legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, contiene «Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione».

essere comunicate ai delegati di lista o dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale nella stessa giornata. Poiché la comunicazione viene effettuata ai fini di un'eventuale impugnativa delle decisioni di esclusione di liste o di candidature, si ritiene, malgrado la legge niente stabilisca in proposito, che le decisioni vengano notificate per mezzo di ufficiale giudiziario.

§ 21. - Trasmissione delle liste all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi previste dall'art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Non è consentito presentare una stessa candidatura nelle liste provinciali in più di tre circoscrizioni elettorali provinciali, sempre che siano sotto lo stesso simbolo.

[Art. 9, settimo comma, primo periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Per rendere effettivo il divieto, la stessa norma prescrive che l'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine per presentare le liste dei candidati, deve inviare le liste stesse all'Ufficio centrale regionale, costituito ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della legge n. 108/68, al fine di decidere su eventuali ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidature. Per la cancellazione delle candidature eccedenti il limite suindicato e per il divieto di presentazione della stessa candidatura in liste provinciali che abbiano un diverso contrassegno, si ritiene che l'Ufficio centrale regionale debba seguire l'analogo criterio della priorità nella presentazione della lista previsto per le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale. A tal fine si rende necessario che gli Uffici centrali circoscrizionali, nel trasmettere le liste dei candidati, comunichino anche, per ciascuna lista, il giorno e l'ora in cui le medesime liste sono state presentate.

§ 22. - Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature.

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in ordine alle liste o candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale presentate e comunicate ai delegati le decisioni adottate, gli Uffici centrali di cui al presente paragrafo sospendono le loro operazioni. Contro le decisioni negative di detti Uffici i delegati possono ricorrere, entro 24 ore dalla comunicazione di cui al precedente paragrafo, all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni

di decisione dei ricorsi di cui all'art. 8, terzo comma, della citata legge n. 108/68. L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature proseguiranno nell'espletamento dei compiti loro affidati dalla legge appena sarà scaduto il termine per presentare i ricorsi, vale a dire dopo 24 ore dalla notificazione della loro ultima decisione, solamente qualora non siano stati presentati ricorsi. Se invece siano stati presentati ricorsi, detti Uffici riprenderanno le operazioni in ordine alle liste dei candidati o alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale solo quando saranno state assunte le decisioni sui ricorsi medesimi.

CAPITOLO IV

OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE

§ 23. - Operazioni in ordine alle liste dei candidati.

Vengono indicate qui di seguito le operazioni che gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale devono compiere, rispettivamente, in ordine alle liste provinciali e alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale (solamente dopo che sia trascorso il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi ovvero appena abbiano ricevuto la comunicazione o, rispettivamente, emesso le decisioni definitive, qualora siano stati presentati ricorsi).

- I. Numerazione delle liste provinciali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale (tenendo presenti le eventuali decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108) provvederanno rispettivamente ad assegnare un numero progressivo a ciascuna lista provinciale e a ciascuna candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale mediante sorteggio che dovrà essere effettuato alla presenza dei delegati di lista e di candidato appositamente convocati. [Art. 11, primo comma, n. 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

L'Ufficio centrale circoscrizionale, acquisito l'ordine del sorteggio delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale rinumererà tutte le liste provinciali (assegnando ad ogni lista un numero diverso) partendo dalla lista o dalle liste collegate con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sorteggiata con il numero 1, per finire con la lista o le liste provinciali collegate con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale avente il numero più alto (considerando, ovviamente, all'interno di ciascuna 'coalizione', l'ordine delle liste provinciali quali risultano dal rispettivo sorteggio). Quanto sopra determinerà il numero di sorteggio definitivo in base al quale le candidature alla carica di Presidente della Giunta e le liste provinciali, saranno riportate nel manifesto recante le candidature e nelle schede elettorali.

- II. Assegnazione di un numero ai singoli candidati di ciascuna lista

La numerazione dei singoli candidati di ciascuna lista provinciale viene fatta secondo l'ordine in cui essi sono stati compresi nella lista. [Art. 11, primo comma, n. 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

L'operazione è conclusiva rispetto a quelle previste per l'ammissione di ciascuna lista in quanto viene eseguita dopo che tutti i rilievi siano stati fatti, dopo che tutti i motivi per l'eventuale cancellazione dei candidati siano stati presi in esame e dopo che gli eventuali ricorsi contro le esclusioni di candidati siano stati decisi. Essa può importare quindi l'assegnazione ai candidati di un numero diverso da quello indicato all'atto della presentazione della lista, pur rimanendo invariato l'ordine di elencazione dei candidati nella lista stessa. L'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai singoli candidati è necessaria ai fini dell'assegnazione dei seggi nell'ambito di ciascuna lista nel caso di parità di cifra individuale fra più candidati della lista medesima.

- III. Comunicazione, ai delegati di lista, e ai delegati dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, delle definitive determinazioni adottate.

Compiute le operazioni illustrate nei punti precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale provvederanno a comunicare ai delegati le definitive decisioni, cioè: numero d'ordine attribuito alla lista e numero d'ordine assegnato a ciascuno dei candidati compresi nella lista medesima numero d'ordine assegnato a ciascuno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. [Art. 11, primo comma, n. 3), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

§ 24. - Stampa delle schede di votazione e stampa dei manifesti con le liste dei candidati.

Appena completate tutte le formalità relative all'esame ed all'ammissione delle liste dei candidati e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale dovranno comunicare alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nella cui Provincia ha sede ogni Ufficio centrale circoscrizionale e, rispettivamente, a tutte le Prefetture - U.T.G. della Regione, le liste definitivamente ammesse con l'indicazione dei relativi contrassegni e le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale ammesse affinché venga provveduto ai seguenti adempimenti: [Art. 11, primo comma, n. 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

- a) Stampa delle schede di votazione. Alla stampa delle schede di votazione provvederanno le tipografie individuate dalla Regione Campania;

b) Le Prefetture, previa intesa con la Regione, procederanno alla distribuzione delle schede ai Comuni.

Nella parte superiore del manifesto – del quale, a titolo indicativo, si unisce un modello [allegato n. 10] – le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale saranno riportate secondo l'ordine di precedenza loro spettante in base al numero assegnato, a ciascun candidato ammesso dal sorteggio effettuato a livello regionale dall'Ufficio centrale regionale.

Nella parte inferiore del manifesto le liste provinciali saranno riportate, in corrispondenza del collegato candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale secondo l'ordine del rispettivo sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale. Stampati i manifesti per la circoscrizione elettorale provinciale – che conterranno quindi sia i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale presentati in tutta la Regione sia le liste provinciali presentate nella circoscrizione elettorale provinciale – le Prefetture - U.T.G. provvederanno a ripartire detti manifesti tra i Comuni della circoscrizione elettorale provinciale al fine di provvedere alla loro pubblicazione la quale deve avvenire mediante affissione entro e non oltre l'8^o¹⁷ giorno antecedente quello fissato per la votazione. [Art. 11, primo comma, n. 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

§ 25. - Comunicazione, ai sindaci dei comuni, dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste provinciali ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale devono comunicare – rispettivamente alla Prefettura - U.T.G. nella cui Provincia l'Ufficio stesso ha sede e a tutte le Prefetture - U.T.G. della Regione – le liste provinciali e le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale ammesse affinché le portino a conoscenza dei sindaci per gli adempimenti di competenza delle giunte comunali in ordine all'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale. [Art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni]

¹⁷ Termine così modificato dall'art.2 c. 5 dell'allegato 4 al D. Lgs. 2 luglio 2010 n.104

§ 26. - Comunicazione ai Comuni dell'elenco dei delegati di lista e dei delegati designati dai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Gli Uffici di cui al precedente paragrafo devono, infine, comunicare ai sindaci dei Comuni compresi, rispettivamente nella circoscrizione elettorale provinciale e nella Regione, l'elenco dei delegati di ciascuna lista provinciale e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale entro il giovedì precedente la data della votazione. [Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni] [Art. 35, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570]

Se qualche dichiarazione di presentazione di lista o di candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non contenga la specificazione dei delegati, gli Uffici in parola ne dovranno fare espressa menzione nella comunicazione che invieranno ai Comuni.

CAPITOLO V

I RICORSI IN VIA AMMINISTRATIVA ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 27. - Decisioni che possono essere impugnate.

Nei capitoli precedenti si è accennato al fatto che l'art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, riconosce ai delegati di lista la facoltà di proporre ricorso contro le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali. Non tutte le decisioni possono essere impugnate. Il legislatore ha voluto evitare che le liste o le candidature possano essere escluse indebitamente dalla competizione elettorale. Le decisioni degli Uffici predetti che possono essere impugnate sono esclusivamente quelle che importano un'eliminazione di liste o di singole candidature. [Art. 10, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Per quanto riguarda i ricorsi presentati contro le decisioni che riguardino le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 10 della legge n. 108/1968 e successive modificazioni intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale. [Art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43] [Art. 2, comma 1, della Legge regionale 27 marzo 2009 n. 4]

§ 28. - Persone legittimate a presentare ricorso.

I ricorsi possono essere proposti soltanto dai delegati di lista o dai delegati designati dal candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. [Art. 10, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

L'impugnativa è limitata alle sole decisioni con cui sono state eliminate le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, liste di candidati oppure singoli candidati; **pertanto gli unici soggetti legittimati a ricorrere sono i delegati della lista alla quale si riferisce la decisione di esclusione della lista o di candidati.**

§ 29. - Termine e modalità per presentare i ricorsi.

I ricorsi devono essere presentati entro 24 ore dall'avvenuta comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale circoscrizionale. [Art. 10, quinto comma,

della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Nel paragrafo 20 è stato suggerito di comunicare le decisioni a mezzo di ufficiale giudiziario. I ricorsi debbono essere redatti in esenzione dalle imposte di bollo come tutti gli atti che riguardano il procedimento elettorale [paragrafo 10]; essi debbono essere depositati entro l'anzidetto termine e a pena di decadenza nella cancelleria del tribunale in cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale. Il ricorso dev'essere sottoscritto dai delegati di lista.

§ 30. - Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale.

I ricorsi presentati debbono essere immediatamente esaminati dai rispettivi Uffici centrali circoscrizionali in modo tale che questi possano redigere le proprie deduzioni. Compiuto l'anzidetto esame, i ricorsi, nella stessa giornata in cui sono stati depositati, debbono essere inviati, a mezzo di un corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione previste dall'art. 8, terzo comma, della legge n. 108/68 e corredati delle anzidette deduzioni. [Art. 10, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni].

§ 31. - Decisioni dell'Ufficio centrale regionale nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 8, terzo comma, della legge n. 108/1968. – Comunicazione delle decisioni.

L'Ufficio centrale regionale decide sui ricorsi inviatigli entro due giorni dalla loro ricezione. [Art. 10, ottavo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Adottate le proprie decisioni, l'Ufficio centrale regionale le comunica nelle 24 ore successive sia ai ricorrenti sia agli Uffici centrali circoscrizionali della Regione dai quali sono pervenuti. [Art. 10, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Per quanto riguarda le comunicazioni agli Uffici predetti, si suggerisce di far precedere l'invio della copia della decisione da una comunicazione telegrafica o via fax al fine di mettere in grado gli Uffici medesimi di compiere, senza eccessiva perdita di tempo, le conseguenti operazioni previste dalla legge e illustrate nel capitolo quarto.

§ 32. - Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti dell'Ufficio centrale regionale con cui sono stati decisi, in via amministrativa, ricorsi contro atti degli Uffici centrali

circoscrizionali di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale.

I provvedimenti con i quali l'Ufficio centrale regionale decide i ricorsi in via amministrativa avverso le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali con le quali siano state esclusi liste o singoli candidati possono essere impugnati in sede giurisdizionale, in primo grado, dinanzi al tribunale amministrativo regionale e, in grado di appello, al Consiglio di Stato.

CAPITOLO VI

DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE PROVINCIALI E DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

§ 33. - Compiti dei delegati di lista e dei delegati dei candidati alla carica di Presidente della Giunta.

La dichiarazione di presentazione della lista provinciale e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale deve contenere anche l'indicazione di due delegati, i quali sono autorizzati a designare – personalmente o per mezzo di persone da loro autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio – i rappresentanti di lista presso ogni Ufficio elettorale di sezione, presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale nell'esercizio dei poteri di ammissione delle liste e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale. [Art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni] [Art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

La designazione dei rappresentanti di lista o del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse della lista o del candidato rappresentati: infatti i rappresentanti non fanno parte integrante dell'ufficio elettorale ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste o candidati contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

§ 34. - Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti delle liste provinciali e dei rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Nel silenzio della legge n. 108/1968, per la designazione dei rappresentanti di

lista o del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. [Art.1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Pertanto la designazione dei rappresentanti delle liste provinciali e dei rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale va fatta con una dichiarazione redatta su carta libera e la firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [paragrafo 4, lettera C)].

La designazione dei rappresentanti può essere fatta anche per mezzo di persone che siano state a ciò espressamente autorizzate, con dichiarazione autenticata da notaio, dai delegati medesimi. In tal caso il notaio, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita autorizzazione, dà atto che i delegati di lista o del candidato alla carica di Presidente hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria, rispettivamente, del tribunale e della corte d'appello del capoluogo della regione all'atto del deposito della lista dei candidati o della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale. Tale facoltà è stata prevista dal legislatore nella considerazione che i delegati (due, come si è detto, per ogni circoscrizione elettorale provinciale e due per tutta la Regione) non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero opportunamente essere incaricate di svolgere, presso le singole sezioni, la funzione di rappresentante di lista o del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; essi si avvarranno, nei singoli Comuni, di propri fiduciari i quali possono effettuare la scelta in loro nome. Per svolgere il loro compito, i delegati della lista provinciale e i delegati del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale debbono dimostrare la loro qualifica esibendo la copia del predetto verbale di ricevuta. Ai fini dell'autenticazione della designazione dei rappresentanti di lista e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale le persone autorizzate come sopra potranno anche esibire – ai pubblici ufficiali che procedono all'autenticazione medesima – una copia notarile della ricevuta rilasciata all'atto del deposito della lista o della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale presso gli Uffici elettorali di sezione devono essere successivamente consegnate, dal segretario comunale, ai singoli presidenti di seggio, è preferibile che le medesime vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare

tali rappresentanti. Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già precisate, per quante saranno le sezioni presso le quali i rappresentanti siano stati designati. Nel caso di contemporaneità di più elezioni, poiché le medesime persone possono essere designate quali delegati [paragrafo 4, lettera D)], questi ultimi potranno provvedere con un solo atto a designare i rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione e presso gli altri uffici elettorali con riferimento a tutte le consultazioni che si svolgeranno nella stessa data.

Non è previsto il caso in cui i delegati non sappiano o non possano firmare; è però del tutto improbabile che ciò si verifichi. Comunque, ove si verifichi un'evenienza del genere, si dovrà fare utilizzare la procedura prevista dall'art. 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni [paragrafo 4, lettera B), secondo periodo]. Le designazioni dei rappresentanti presso ciascuna sezione debbono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

§ 35. - Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista. Termini.

La designazione dei rappresentanti di lista e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale è fatta in uffici diversi a seconda degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti stessi debbano svolgere il loro compito.

a) Rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione.

La designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione può essere fatta: [Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni] [Art. 35 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

- al segretario del Comune entro il venerdì precedente il giorno della votazione. Il segretario comunale controllerà la regolarità delle designazioni accertando che le medesime siano firmate dai delegati compresi nell'elenco che l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale – preposti all'ammissione delle candidature rispettivamente per le liste provinciali e per la carica di Presidente della Giunta regionale – abbiano fatto pervenire al sindaco [paragrafo 26] e le farà consegnare ai presidenti delle rispettive sezioni prima dell'insediamento dei seggi. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione verificherà la regolarità degli atti di designazione di ciascun

rappresentante e la qualità di coloro che tali designazioni avranno fatto (delegati ovvero persone da essi autorizzate in forma autentica con atto notarile).

- direttamente al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure la mattina della domenica purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione. Per tale ipotesi, il sindaco deve consegnare al presidente dell'ufficio elettorale di ogni sezione – contemporaneamente agli oggetti e agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio – l'elenco dei delegati delle liste provinciali e dei delegati dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale per le quali non siano stati ancora designati i rappresentanti. Il presidente di seggio verificherà che gli atti di designazione siano regolari, com'è stato precisato nel precedente n. 1).
- b) Rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta presso l'Ufficio centrale regionale.

La designazione dei rappresentanti rispettivamente presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale dev'essere presentata alla cancelleria del tribunale o della corte d'appello in cui ciascun ufficio ha la propria sede, la quale ne rilascia ricevuta [allegato n. 11, allegato n. 11-bis, allegato n.12, allegato n. 12-bis]. La legge non stabilisce alcun termine entro il quale presentare tali designazioni; si ritiene però – in analogia con quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione – che i delegati possano provvedervi sino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

§ 36. - Requisiti dei rappresentanti di lista o del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

La legge 21 marzo 1990, n. 53, art. 16, comma 2 prevede che i rappresentanti di lista siano elettori della Regione e, considerato il compito loro affidato dalla legge, si ritiene che essi debbano saper leggere e scrivere. Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante. Nel caso di contemporaneo svolgimento di elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, è consentito che lo stesso elettore sia designato rappresentante per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali presso lo stesso Ufficio elettorale di sezione. In tal caso, comunque – al fine di consentire al rappresentante di esprimere il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso

la quale egli svolge l'incarico a norma dell'art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 – si suggerisce che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori dell'organo da eleggere avente l'ambito territoriale più ristretto (ad esempio, in caso di elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, il rappresentante presso l'Ufficio elettorale di sezione dev'essere elettore della circoscrizione amministrativa). Se – all'atto della presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale o delle liste di candidati per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali – siano stati designati delegati diversi per ciascun tipo di elezione, sarà opportuno che tali delegati prendano preventivi accordi per designare la stessa persona come rappresentante per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali per evitare un eccessivo affollamento presso gli Uffici elettorali di sezione.

ALLEGATI**Allegato N.1**

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella Regione Campania

Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati

Allegato N.1 BIS

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella Regione Campania

Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati

Allegato N.1 TER

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella Regione Campania

Modello di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati esonerata dalla sottoscrizione degli elettori ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 e ss.mm.ii.

Allegato N.2

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella Regione Campania

Modello di dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale

Allegato N.3

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella Regione Campania

Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'elettore che eventualmente non sappia o non possa sottoscrivere

Allegato N.4

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella Regione Campania

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale in una lista provinciale in cui è anche contenuta la dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità

Allegato N.5

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella Regione Campania

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di

52 Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania
Presidente della Giunta regionale in cui è anche contenuta la dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità

Allegato N.6

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella Regione Campania

Modello di dichiarazione per il collegamento della lista provinciale con la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale

Allegato N.7

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella Regione Campania

Modello di dichiarazione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale per il collegamento con le singole liste provinciali

Allegato N.8

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella Regione Campania

Modello di verbale di ricevuta di una lista provinciale di candidati

Allegato N.9

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella Regione Campania

Modello di verbale di ricevuta di candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale

Allegato N.10

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella Regione Campania

Modello del manifesto con i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e le liste provinciali dei candidati

Allegato N.11

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella Regione Campania

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista provinciale di candidati presso l'ufficio centrale circoscrizionale

Allegato N.11 BIS

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella Regione Campania

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista provinciale di candidati presso l'ufficio centrale circoscrizionale

Allegato N.12

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella Regione Campania

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di un

53 Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania
candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale presso l'ufficio
centrale regionale

Allegato N.12 BIS

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella Regione Campania

**Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di
un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale presso
l'ufficio centrale regionale**

Allegato N.13

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella Regione Campania

**Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un
candidato a consigliere regionale o a Presidente della Giunta regionale**

ALLEGATO N. 1**Elezione del Presidente della Giunta regionale
e del Consiglio regionale nella Regione Campania***MODELLO DI ATTO PRINCIPALE (*)
DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI*

[Art. 3 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 e ss.mm.ii., art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e art. 1, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

(*) Nell'allegato1-bis è riportato il modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati per le elezioni regionali.



ALLEGATO N. 1

Modello di atto principale
di una dichiarazione di presentazione
di una lista provinciale di candidati

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DI DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali dei Comuni della provincia di....., nel numero di risultante dalle firme¹⁸ debitamente autenticate¹⁹ contenute in questo foglio ed in numeroatti separati²⁰ nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dall'art. 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,

dichiarano di presentare,

per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania che avrà luogo domenica **20 Settembre 2020** e lunedì **21 Settembre 2020**, nella circoscrizione elettorale della provincia di, una lista provinciale di numerocandidati alla carica di consigliere regionale nelle persone e nell'ordine sottoindicato.

La lista provinciale dei candidati di seguito riportata – della quale i sottoscritti dichiarano di aver preso visione – è contraddistinta dal seguente contrassegno:

¹⁸ Le firme degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati devono essere apposte su appositi moduli, sui quali debbono essere riportati: il contrassegno della lista provinciale di candidati; il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascun candidato; il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascuno dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista provinciale di candidati; dev'essere indicato anche il comune nelle cui liste elettorali ogni elettore che sottoscrive dichiara di essere iscritto [art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni].

¹⁹ Le firme dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista provinciale di candidati devono essere autenticate da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

²⁰ Nell'allegato 1-bis è riportato il modello di atto separato di dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati.

CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....
7.....
8.....
9.....
10.....
11.....
12.....
13.....
14.....
15.....
16.....
17.....
18.....
19.....
20.....
21.....
22.....
23.....
24.....
25.....
26.....
27.....

I sottoscritti delegano il sig., nato a
Il e domiciliato in.....:
 ed il sig., nato a il.....
 e domiciliato in:, i quali possono assistere, su
 convocazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale, alle operazioni di

sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista provinciale di candidati ammessa ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso il medesimo Ufficio centrale circoscrizionale.

Delegano, altresì, il sig., nato a il e domiciliato in, a depositare la presente lista provinciale e a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; in sua sostituzione, delegano, per il compimento dei medesimi atti, il sig., nato a il e domiciliato in

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l'elezione del Consiglio regionale di cui trattasi, nessun'altra dichiarazione di presentazione di altra lista provinciale di candidati.

A corredo della presente dichiarazione, uniscono:

- a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori della lista provinciale nelle liste elettorali dei comuni della provincia di.....;
- b) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate ed autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di ciascun candidato, a norma degli articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) numero certificati attestanti che i candidati della lista provinciale alla carica di consigliere regionale sono elettori di un comune della Repubblica;
- d) dichiarazione di collegamento della presente lista provinciale di candidati con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- e) copia della dichiarazione di collegamento, resa dal candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, firmata ed autenticata;
- f) dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso; in caso di contrassegno composito – cioè formato, al suo interno, da due o più simboli – è necessario che la dichiarazione sia rilasciata dai presidenti o segretari dei partiti o gruppi politici ai quali appartengono tutti i simboli della composizione;
- g) modello del contrassegno della lista provinciale, in due dimensioni ed in triplice esemplare per ciascuna dimensione.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig., dimorante in

....., addì 2020 .

(Seguono le sottoscrizioni dei presentatori della lista provinciale dei candidati)

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il titolare/i titolari del trattamento sono il promotore /i promotori della sottoscrizione e cioè⁽²¹⁾, con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono di rilevante interesse pubblico e saranno utilizzati, conformemente alla normativa di settore, a sostegno della candidatura sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo di Provincia.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto regolamento nei confronti del/dei sopraindicato/i titolare/i del trattamento.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento identificazione	di	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento identificazione	di	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento identificazione	di	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento identificazione	di	Firma del sottoscrittore


²¹ Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

AUTENTICAZIONE ²²
 DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
 DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
 DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.
 [Indicare il numero in cifre e in lettere]

....., addì 2020.

Timbro



Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
 del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

.....

²² Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni

ALLEGATO N. 1 - BIS(*)**Elezione del Presidente della Giunta regionale
e del consiglio regionale nella Regione Campania****MODELLO DI ATTO SEPARATO (*)
DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI**

**[Art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e
art. 1, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]**

(*) Nell'allegato 1 è riportato il modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati per le elezioni regionali.

ALLEGATO N. 1 - BIS



Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati

**ATTO SEPARATO
DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA
PROVINCIALE DI CANDIDATI**

PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
DI DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020

ELENCO n. dei sottoscrittori della lista provinciale recante il
contrassegno.....
.....

per l'elezione, nella circoscrizione elettorale della provincia di ,
di numero consiglieri regionali, che si svolgerà
domenica **20 Settembre 2020 e lunedì 21 Settembre 2020.**

CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....
7.....
8.....
9.....
10.....
11.....
12.....
13.....
14.....
15.....
16.....
17.....
18.....
19.....
20.....
21.....
22.....
23.....
24.....
25.....
26.....
27.....

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il titolare/i titolari del trattamento sono il promotore /i promotori della sottoscrizione e cioè (24), con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono di rilevante interesse pubblico e saranno utilizzati, conformemente alla normativa di settore, a sostegno della candidatura sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo di Provincia.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto regolamento nei confronti del/dei sopraindicato/i titolare/i del trattamento.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

(Segue)

²⁴ Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

(Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE)

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il titolare/i titolari del trattamento sono il promotore /i promotori della sottoscrizione e cioè⁽²⁵⁾, con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono di rilevante interesse pubblico e saranno utilizzati, conformemente alla normativa di settore, a sostegno della candidatura sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo di Provincia.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto regolamento nei confronti del/dei sopraindicato/i titolare/i del trattamento.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

(Segue)

²⁵ Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

(Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE)

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il titolare/i titolari del trattamento sono il promotore /i promotori della sottoscrizione e cioè (26), con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono di rilevante interesse pubblico e saranno utilizzati, conformemente alla normativa di settore, a sostegno della candidatura sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo di Provincia.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto regolamento nei confronti del/dei sopraindicato/i titolare/i del trattamento.

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

²⁶ Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.


AUTENTICAZIONE ²⁷

**DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI**

[Indicare il numero in cifre e in lettere]

....., addì 2020

Timbro



Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico
ufficiale che procede all'autenticazione

.....
.....
.....

²⁷ Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

ALLEGATO N. 1 - Ter**Elezione del Presidente della Giunta regionale e
del Consiglio regionale nella Regione Campania**

*MODELLO
DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA
PROVINCIALE DI CANDIDATI ESONERATA DALLA
SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2, DELLA LEGGE
REGIONALE 27 MARZO 2009, N. 4 E SS.MM.II.*

ALLEGATO N. 1 - Ter

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati esonerata dalla sottoscrizione degli elettori

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI ESONERATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2009, N. 4

PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DI DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020

Il sottoscritto
nella qualità di²⁸

dichiara di presentare,

per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania che avrà luogo domenica **20 Settembre 2020** e lunedì **21 Settembre 2020**, nella circoscrizione elettorale della provincia di, una lista provinciale di numero candidati alla carica di consigliere regionale nelle persone e nell'ordine sottoindicato.

La lista provinciale dei candidati di seguito riportata è contraddistinta dal seguente contrassegno:
.....
.....
.....

²⁸ Indicare la qualità della persona (presidente o segretario del partito rappresentato nel Parlamento italiano o di gruppo costituito nel Consiglio regionale nella legislazione in corso alla data delle indizione delle elezioni oppure rappresentante appositamente incaricato) in base alla quale è sottoscritta la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che è esonerata dalla sottoscrizione degli elettori, ai sensi del comma 2, dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4.

CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....
7.....
8.....
9.....
10.....
11.....
12.....
13.....
14.....
15.....
16.....
17.....
18.....
19.....
20.....
21.....
22.....
23.....
24.....
25.....
26.....
27.....

Il sottoscritto delega il sig., nato a il e domiciliato in....., ed il sig.

71 Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania
....., nato a
..... il e domiciliato in
....., i quali possono
assistere, su convocazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale, alle
operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista provinciale di
candidati ammessa ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio
elettorale e presso il medesimo Ufficio centrale circoscrizionale.

A corredo della presente dichiarazione, unisce:

- a) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate ed autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di ciascun candidato a norma degli artt. 7 e 9 comma 1 d. lgs. n. 235/2012;
- b) numero certificati attestanti che i candidati della lista provinciale alla carica di consigliere regionale sono elettori di un Comune della Repubblica;
- c) dichiarazione di collegamento della presente lista provinciale di candidati con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, resa dal presentatore, firmata ed autenticata (art. 2, legge regionale 4/2009);
- d) copia della dichiarazione di collegamento, resa dal candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, firmata ed autenticata;
- e) modello del contrassegno della lista provinciale, in due dimensioni ed in triplice esemplare per ciascuna dimensione;
- f) dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (art. 2, DPR 28/04/1993, n. 132); in caso di contrassegno composito – cioè formato, al suo interno, da due o più simboli – è necessario che la dichiarazione sia rilasciata dai presidenti o segretari dei partiti o gruppi politici ai quali appartengono tutti i simboli della composizione;
- g) dichiarazione resa dai soggetti di cui alla lettera f) o dai rappresentanti dei gruppi consiliari attestante che la lista è espressione dei partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi costituiti in Consiglio regionale²⁹ nella legislatura in corso alla data di indizione delle elezioni (articolo 3, comma 2, legge regionale 27 marzo n. 4), firmata ed autenticata.

²⁹ Per i soggetti che possono rendere le dichiarazioni per conto dei gruppi costituiti in Consiglio regionale

Delega, altresì, il sig., nato ail e domiciliato in....., a depositare la presente lista provinciale; in sua sostituzione, delega, per il compimento del medesimo atto, il sig....., nato a il e domiciliato in

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, il sottoscritto elegge domicilio presso il sig. dimorante in


..... addì 2020 .

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del sottoscrittore della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati che è esonerata dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

AUTENTICAZIONE³⁰
 DELLA FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE
 DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
 DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI
 CHE E' ESONERATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445³¹ certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig....., da me identificato con il seguente documento di identificazione:

....., addì 2020.



Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
 del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

³⁰ Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

³¹ Prima dell'art. 21 del DPR n. 445 del 2000 le stesse modalità di autenticazione delle sottoscrizioni erano disciplinate dall'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15

ALLEGATO N. 2**Elezione del Presidente della Giunta regionale
e del Consiglio regionale nella Regione Campania***MODELLO DI DICHIARAZIONE DI
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE*

[Art. 2 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 e ss.mm.ii; art. 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 4; art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e art. 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

ALLEGATO N. 2

Modello di dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DI DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020

I sottoscritti elettori³²,
.....
.....

compresi nelle liste elettorali dei comuni della Regione Campania

dichiarano di presentare,

per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania che avrà luogo domenica **20 Settembre 2020 e lunedì 21 Settembre 2020**, la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale nella persona di

Cognome e Nome luogo e data di nascita

La candidatura è collegata con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste, indicate nell'allegata dichiarazione di collegamento resa dal candidato, presentate nelle circoscrizioni provinciali, qui di seguito elencate:

.....
contraddistinte dai seguenti contrassegni:
.....
.....
.....

³² Le firme dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale devono essere autenticate da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

I sottoscritti delegano il sig., nato a il e domiciliato in ed il sig., nato a il e domiciliato in, i quali possono assistere, su convocazione dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'Appello, alle operazioni di sorteggio per assegnare numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda elettorale ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale presso ogni seggio elettorale e presso il medesimo Ufficio centrale regionale.

Delegano, altresì, il sig., nato a il e domiciliato in a depositare questa dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, in sua sostituzione, delegano, per il compimento del medesimo atto, il sig., nato a il e domiciliato in

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

A corredo della presente dichiarazione, uniscono:

- a) certificati comprovanti l'iscrizione dei presentatori della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle liste elettorali dei Comuni della Regione Campania;

- 77 Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania
- b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, firmata ed autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità del candidato a norma degli artt. 7 e 9 comma 1 del d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
 - c) certificato attestante che il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è elettore di un Comune della Repubblica;
 - d) dichiarazione di collegamento, resa dal candidato, con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste contraddistinte dai seguenti contrassegni
.....
.....;
 - e) copia della dichiarazione di collegamento al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, resa dai presentatori o dai delegati, delle singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla coalizione di liste, firmata ed autenticata;

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig..... dimorante in
....., addì 2020.


(Seguono le autenticazioni delle firme dei presentatori della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale)

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI
SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE
DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 2020.

Timbro



Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

.....
.....
.....

ALLEGATO N. 3**Elezione del Presidente della Giunta regionale
e del Consiglio regionale nella Regione Campania**

*MODELLO DI VERBALE DI ADESIONE
ALLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PER L'ELETTORE CHE EVENTUALMENTE
NON SAPPIA O NON POSSA SOTTOSCRIVERE*

[Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, art. 28, quarto comma, e art. 32, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e art. 1, commi 2 e 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

ALLEGATO N. 3

Modello di verbale di adesione
alla dichiarazione di presentazione
di una lista di candidati
per l'elettore che eventualmente
non sappia o non possa sottoscrivere

L'anno, addì del mese di, innanzi a me
(notaio o segretario comunale o impiegato comunale delegato dal sindaco)
nell'Ufficio comunale di
e alla presenza dei signori³³:

1) e

2),

è comparso il sig.

il quale ha dichiarato di non saper ovvero di non poter sottoscrivere e di aderire con il presente atto
– ai sensi dell'art. 28, quarto comma, e dell'art. 32, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960,
n. 570, e successive modificazioni – alla dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di
candidati per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del consiglio regionale della Regione
Campania, che avrà luogo domenica **20 Settembre 2020 e lunedì 21 Settembre 2020**,
e recante il seguente contrassegno:

Egli dichiara inoltre di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

I testimoni indicati nei citati articoli dichiarano, a loro volta, che il predetto è il sig.

.....
*[cognome, nome, luogo e data di nascita dell'elettore che eventualmente non sappia o che non
possa sottoscrivere]*

In fede si rilascia il presente atto che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni indicati per
essere allegato agli atti di presentazione della candidatura.

(Firma del notaio, o del segretario comunale o dell'impiegato comunale)

(Firme dei testimoni)

1°

2°

³³Indicare il cognome, nome, luogo e data di nascita sia della persona che è comparsa dinanzi al pubblico
ufficiale sia dei testimoni.

ALLEGATO N. 4

**Elezione del Presidente della Giunta regionale
e del Consiglio regionale nella Regione Campania**

*MODELLO
DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE
IN UNA LISTA PROVINCIALE IN CUI E' ANCHE CONTENUTA LA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO ATTESTANTE
L'INSUSSISTENZA DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ*

[Art. 9, ottavo comma, n. 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e art. 1, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e artt. 7 e 9 comma 1 d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235]

ALLEGATO N. 4

Modello di dichiarazione
di accettazione della candidatura
alla carica di consigliere regionale
in una lista provinciale in cui è anche contenuta
la dichiarazione sostitutiva del candidato
attestante l'insussistenza
della condizione di incandidabilità

Il sottoscritto³⁴, nato
a il, dichiara di
accettare la candidatura alla carica di consigliere regionale della Regione Campania per l'elezione
del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio medesimo che si svolgerà domenica **20
Settembre 2020 e lunedì 21 Settembre 2020** nella lista provinciale recante il contrassegno

.....
per la circoscrizione elettorale provinciale di

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura per altre liste provinciali della
stessa circoscrizione elettorale e di essersi presentato, invece, come candidato, con lo stesso
contrassegno sopra specificato, nelle circoscrizioni elettorali provinciali

di e di³⁵

Dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dagli articoli 7 e 9,
comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

..... addì 2020

Firma del candidato nella lista provinciale³⁶

.....

(Segue)

³⁴ Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di consigliere regionale; per le donne coniugate o vedove, può essere indicato anche il cognome del marito.

³⁵ E' consentito presentare la propria candidatura in liste provinciali in un massimo di tre circoscrizioni elettorali provinciali della stessa Regione, purché sotto lo stesso simbolo, ed in non più di due Regioni diverse, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno (art. 9, settimo comma della legge 17 febbraio 1968, n. 108). Inoltre, chi è Presidente o consigliere regionale in carica in una Regione non può presentarsi come candidato in un'altra Regione (art. 7, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni).

³⁶ La firma del candidato nella lista provinciale deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

AUTENTICAZIONE ³⁷
DELLA FIRMA DEL CANDIDATO
CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA
NELLA LISTA PROVINCIALE


A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal

sig.....,
nato a il
domiciliato in.....
della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 2020.

Timbro



Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

.....
.....
.....

³⁷ L'autenticazione della firma del candidato nella lista provinciale deve essere effettuata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

ALLEGATO N. 5**Elezione del Presidente della Giunta regionale
e del Consiglio regionale nella Regione Campania**

*MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IN CUI E' ANCHE CONTENUTA
LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO
ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DELLA CONDIZIONE
DI INCANDIDABILITÀ*

**[Art. 2, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4, art. 9,
ottavo comma, n. 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e
successive modificazioni, e artt. 7 e 9 comma 1 d. lgs. 31 dicembre
2012, n. 235]**

ALLEGATO N. 5

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale in cui è anche contenuta la dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità

Il sottoscritto³⁸....., nato a Il , dichiara:

- di accettare la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale della regione Campania per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio medesimo che si svolgerà domenica **20 Settembre 2020 e lunedì 21 Settembre 2020**;
- a) di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dagli artt. 7 e 9 comma 1 d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- b) di essere collegato con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste o coalizione di liste indicate nella dichiarazione di collegamento.

....., addì 2020.

Firma del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ³⁹

.....

³⁸ Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; per le donne coniugate o vedove, può essere indicato anche il cognome del marito.

³⁹ La firma del candidato carica di Presidente della Giunta regionale dev'essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


AUTENTICAZIONE ⁴⁰
DELLA FIRMA DEL CANDIDATO
CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale del sig., nato a Il , domiciliato in , della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 2020

Timbro



Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

.....
.....
.....

⁴⁰ L'autenticazione della firma del candidato dev'essere effettuata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ALLEGATO N. 6**Elezione del Presidente della Giunta regionale
e del Consiglio regionale nella Regione Campania**

*MODELLO DI DICHIARAZIONE PER IL COLLEGAMENTO DELLA
LISTA PROVINCIALE CON LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE*

**[Art. 3, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4, art. 9,
ottavo comma n. 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e
successive modificazioni, e art. 1, comma 2, 3 e 8, della legge 23
febbraio 1995, n. 43]**

ALLEGATO N. 6

Modello di dichiarazione
per il collegamento della lista provinciale con
la candidatura alla carica di Presidente della
Giunta regionale

Il sottoscritto, nato
a, Il, e domiciliato in
....., delegato alla
presentazione della lista provinciale ovvero presentatore della lista provinciale nel caso di cui
all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4, per la circoscrizione elettorale
provinciale di recante il
contrassegno.....

dichiara che, in occasione dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio
regionale della Campania che si svolgerà domenica **20 Settembre 2020 e lunedì 21 Settembre
2020,**

la lista provinciale da lui presentata è collegata alla **candidatura alla carica di Presidente della
Giunta regionale nella persona del sig.**

....., addì 2020.

Firma del delegato alla presentazione/presentatore
della lista provinciale⁴¹

.....

Nota bene - Questo documento deve essere compilato e autenticato in duplice esemplare.
Uno dei detti esemplari deve essere allegato agli atti di presentazione della lista provinciale,
mentre il secondo esemplare deve essere consegnato ai delegati al deposito della
candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, ovvero ai presentatori della lista
provinciale in caso di esonero dalla sottoscrizione degli elettori (articolo 3, comma 2, legge
regionale 27 marzo 2009, n. 4 e ss.mm.ii.) per essere quindi allegato alla documentazione di
presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale (atto
convergente di collegamento).

⁴¹ La firma deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della
legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'art. 21, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


AUTENTICAZIONE ⁴² DELLA FIRMA DEL
DELEGATO ALLA PRESENTAZIONE/PRESENTATORE
DELLA LISTA PROVINCIALE

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di collegamento con la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Campania, del sig....., nato a il , domiciliato in , della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 2020

Timbro



Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

.....
.....
.....

⁴² L'autenticazione della firma del candidato nella lista provinciale deve essere effettuata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

ALLEGATO N. 7**Elezione del Presidente della Giunta regionale
e del Consiglio regionale nella Regione Campania**

MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PER IL COLLEGAMENTO CON LE SINGOLE LISTE PROVINCIALI

[Art. 2, comma 2, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4, art. 9, ottavo comma n. 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e art. 1, comma 2, 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

ALLEGATO N. 7

Modello di dichiarazione del
candidato alla carica di Presidente
della Giunta regionale
per il collegamento
con le singole liste provinciali

Il sottoscritto, nato
a il, e domiciliato in
....., dichiara che, in
occasione dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della
Campania che si svolgerà domenica **20 Settembre 2020 e lunedì 21 Settembre 2020**,
la propria candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è collegata con le singole liste
provinciali che fanno parte di un gruppo o che partecipano alla coalizione di liste presentate nelle
circoscrizioni elettorali provinciali di:

.....
recante il/i seguente/i contrassegno/i:

- 1),
- 2),
- 3)

....., addì 2020.

Firma del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale⁴³
.....

Nota bene - Questo documento deve essere compilato e autenticato nel numero di esemplari
necessari per il collegamento con le singole liste provinciali.

Uno dei detti esemplari deve essere allegato agli atti di presentazione delle singole liste
provinciali, mentre un altro esemplare deve essere allegato alla documentazione di
presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale (atto
convergente di collegamento).

⁴³ La firma deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della
legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'art. 21, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
DEL CANDIDATO ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione per il collegamento con la/e lista/e provinciale/i per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania,

dal sig.....,
nato a il
domiciliato in della
cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 2020.

Timbro



Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

.....
.....
.....

ALLEGATO. 8**Elezione del Presidente della Giunta regionale
e del Consiglio regionale nella Regione Campania**

*MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA
DI UNA LISTA PROVINCIALE
DI CANDIDATI*

**RILASCIATO DALLA CANCELLERIA
DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
COSTITUITO PRESSO IL TRIBUNALE
DEL CAPOLUOGO DI PROVINCIA**

ALLEGATO N. 8

Modello di verbale di ricevuta di una lista provinciale di candidati rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo della Provincia

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DI DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI

L'anno duemilaventi, addì, del mese di, alle ore....., si è presentato, presso questa cancelleria, il sig.⁴⁴

il quale ha dichiarato di presentare una lista provinciale di candidati, per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania di domenica 20 Settembre 2020 e lunedì 21 Settembre 2020, la quale intende contraddistinguersi con il seguente contrassegno:

.....
.....
.....

Il sottoscritto procede all'identificazione del presentatore ed accerta che il medesimo è il sig.,

il quale ha depositato una lista provinciale di candidati per l'elezione del predetto Presidente della Giunta e Consiglio regionale, la quale si distingue con l'indicato contrassegno e che è sottoscritta da numeroelettori della circoscrizione elettorale provinciale, le cui firme sono contenute in numeroatti.

Allegati alla predetta lista provinciale di candidati sono stati presentati anche:

- a) numerocertificati individuali e numerocertificati collettivi, comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista provinciale sono elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della circoscrizione elettorale provinciale;

⁴⁴ Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

96 Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania

- b) numero.....dichiarazioni di accettazione della candidatura, debitamente sottoscritte e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive dei candidati attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità a norma degli articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) numero certificati comprovanti che i candidati della predetta lista provinciale sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
- d) dichiarazione di collegamento del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale con la lista provinciale che si presenta per l'elezione del medesimo Consiglio regionale;
- e) copia della dichiarazione di collegamento della lista provinciale con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, resa dai depositanti;
- f) modello del contrassegno della lista provinciale.

La dichiarazione di presentazione della lista provinciale contiene la designazione dei signori

.....

⁴⁵

come delegati della stessa, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.

Alla predetta lista provinciale è attribuito, secondo l'ordine di presentazione, il numero

.....

Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESENTATORE
DELLA LISTA PROVINCIALE

.....



IL CANCELLIERE
DELL'UFFICIO CENTRALE
CIRCOSCRIZIONALE

.....

⁴⁵ Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO N. 9 (*)**Elezione del Presidente della Giunta regionale
e del Consiglio regionale nella Regione Campania**

*MODELLO
DI VERBALE DI RICEVUTA DI CANDIDATURA
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE*

**RILASCIATO DALLA CANCELLERIA DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE
COSTITUITO PRESSO LA CORTE D'APPELLO
DEL CAPOLUOGO DI REGIONE**

* Nell'allegato 8 è riportato il modello di verbale di ricevuta di una lista provinciale di candidati.

ALLEGATO N. 9

Modello di verbale di ricevuta
della candidatura alla carica
di Presidente della Giunta regionale
rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale
costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di
Regione

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
DI DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI
.....

L'anno duemilaventi , addì, del mese di,
alle ore....., si è presentato, presso questa cancelleria,

il sig.⁴⁶

il quale ha dichiarato di presentare una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale
per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania di
domenica **20 Settembre 2020 e lunedì 21 Settembre 2020**.

Il sottoscritto procede all'identificazione del sig.,

il quale ha depositato una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale del sig.
.....,

Per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale.

Allegati alla predetta dichiarazione di presentazione della candidatura sono stati presentati anche:

- a) dichiarazione di accettazione della candidatura, debitamente sottoscritta ed autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità a norma degli artt. 7 e 9 comma 1 d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

⁴⁶ Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

- 99 Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania
- b) certificato comprovante che il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
 - c) dichiarazione di collegamento del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale con la/e lista/e provinciale/i che si presenta/che si presentano per l'elezione del medesimo Consiglio regionale;
 - d) copia delle dichiarazioni di collegamento delle liste provinciali con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, resa dai depositanti delle liste provinciali;

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale contiene la designazione dei signori⁴⁷

.....
.....

come delegati della stessa, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Alla predetta candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è attribuito, secondo l'ordine di presentazione, il numero

.....

Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESENTATORE
O DELEGATO AL DEPOSITO

.....
.....



IL CANCELLIERE
DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

⁴⁷ Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO N. 10**Elezione del Presidente della Giunta regionale e del
Consiglio regionale nella Regione Campania**

*MODELLO
DEL MANIFESTO CON I CANDIDATI ALLA CARICA DI
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E LE LISTE
PROVINCIALI DEI CANDIDATI*

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE

DI DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020

(data della votazione)

CIRCOSCRIZIONE PROVINCIALE DI

(denominazione della provincia)


CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 E LISTE PROVINCIALI COLLEGATE PER L'ELEZIONE DI N.

(numero di seggi)

alla

circoscrizione

CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1)	CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2).....	CANDIDATO DELLA GIUNTA REGIONALE 3).....	
LISTA PROVINCIALE COLLEGATA	LISTE PROVINCIALI COLLEGATE	LISTE COLLEGATE	
Lista n. 1	Lista n. 2	Lista n. 3	Lista n. 3

				
.....

....., addi 20...

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale

Il presidente dell'ufficio

.....

.....

AVVERTENZE PER LA STAMPA DEL MANIFESTO

- (1) – I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale debbono essere riportati con il nome, cognome e risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni provinciali (art. 9 Legge Regionale n.4 marzo 2009).
 - (2) - Le liste provinciali – disposte sotto i candidati alla carica di Presidente collegati e in maniera tale da risultare un unico gruppo – debbono essere riportate secondo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale circoscrizione elettorale provinciale.
 - (3) – Per ogni candidato di lista provinciale dovranno essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di tessera elettorale. Il cognome deve essere indicato anche il cognome del marito (art. 9 Legge 108/1968).
- (NOTA BENE) – Nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni provinciali il manifesto deve essere stampato su carta bianca con angoli colorati, in modo da poterlo distinguere dai corrispondenti manifesti dei gruppi di candidati relativi alle elezioni provinciali e le liste dei candidati concernenti le elezioni comunali e circoscrizioni.

103 Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania

ALLEGATO N. 11 (*)

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella Regione Campania

*MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE DEL
RAPPRESENTANTE EFFETTIVO
DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE*

* Nell'allegato 11-bis è riportato il modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista provinciale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

ALLEGATO N. 11

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista provinciale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
DI DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI

L'anno duemilaventi, addì, del mese di,
alle ore....., è stata presentata presso questa cancelleria la dichiarazione scritta,
debitamente sottoscritta ed autenticata, a firma del sig.⁴⁸.....

.....
e del sig.....
nella loro qualità di delegati della lista provinciale all'elezione del Presidente della Giunta regionale
e del Consiglio regionale della Campania di domenica **20 Settembre 2020 e lunedì 21 Settembre
2020**, contraddistinta con il numero di presentazione e recante il seguente contrassegno:

.....
con la quale il sig.,
domiciliato in.,
viene designato come rappresentante effettivo dell'anzidetta lista provinciale presso l'Ufficio
centrale circoscrizionale costituito presso questo Tribunale.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente
depositata presso questa cancelleria.



IL CANCELLIERE
DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

.....

⁴⁸ Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO N. 11 - BIS (*)

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella Regione Campania

*MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE DEL
RAPPRESENTANTE SUPPLENTE
DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE*

* Nell'allegato 11 è riportato il modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista provinciale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

ALLEGATO N. 11 - BIS

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista provinciale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
DI DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020 E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI

L'anno duemilaventini, addì, del mese di,
alle ore....., è stata presentata presso questa cancelleria la dichiarazione scritta,
debitamente sottoscritta ed autenticata, a firma del sig.⁴⁹


.....
e del sig.

nella loro qualità di delegati della lista provinciale all'elezione del Presidente della Giunta regionale
e del Consiglio regionale della Campania di domenica **20 Settembre 2020 e lunedì 21 Settembre
2020**, contraddistinta con il numero di presentazione e recante il seguente
contrassegno:

.....
con la quale il sig.,
domiciliato in.

viene designato come rappresentante supplente dell'anzidetta lista provinciale presso l'Ufficio
centrale circoscrizionale costituito presso questo Tribunale.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettiva
mente depositata presso questa cancelleria.



IL CANCELLIERE
DELL'UFFICIOCENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

.....

⁴⁹ Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO N. 12 (*)

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella Regione Campania

*MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE DEL
RAPPRESENTANTE EFFETTIVO
DI UN CANDIDATO ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE*

* Nell'allegato 12bis è riportato il modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale presso l'Ufficio centrale regionale.

ALLEGATO N. 12


Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale presso l'Ufficio centrale regionale

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
DI DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI
.....

L'anno duemilaventi, addìdel mese di, alle ore, è stata presentata presso questa cancelleria la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta ed autenticata, a firma del sig.⁵⁰ e del sig.

nella loro qualità di delegati del sig. candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale all'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania di domenica **20 Settembre 2020 e lunedì 21 Settembre 2020** contraddistinta con il numero di presentazione con la quale il sig. , domiciliato in, viene designato come rappresentante effettivo dell'anzidetto candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale presso Ufficio centrale regionale costituito presso questa Corte d'appello. Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.



Il Cancelliere
dell'Ufficio centrale regionale

.....

⁵⁰ Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita

ALLEGATO N. 12 – BIS (*)

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella Regione Campania

*MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE DEL
RAPPRESENTANTE SUPPLENTE
DI UN CANDIDATO ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE*

* Nell'allegato 12 è riportato il modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale presso l'Ufficio centrale regionale.

ALLEGATO N. 12 – BIS

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale presso l'Ufficio centrale regionale


ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
DI DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020 E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI

L'anno duemilaventi, addìdel mese di, alle ore, è stata presentata presso questa cancelleria la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta ed autenticata, a firma del sig.⁵¹

e del sig. nella loro qualità di delegati del sig. candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale all'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania di domenica **20 Settembre 2020 e lunedì 21 Settembre 2020** contraddistinta con il numero di presentazionecon la quale il sig., domiciliato in, viene designato come rappresentante supplente dell'anzidetto candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale presso Ufficio centrale regionale costituito presso questa Corte d'appello.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.



Il Cancelliere
dell'Ufficio centrale regionale

.....

⁵¹ Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita

ALLEGATO N. 13

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella Regione Campania

MODELLO DI DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE DA PARTE DI UN CANDIDATO A CONSIGLIERE REGIONALE O A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**[Art. 5, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e art. 7
commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515]**

ALLEGATO N. 13

Modello di designazione del mandatario elettorale
da parte di un candidato a consigliere regionale
o a Presidente della Giunta regionale

DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE

(da presentarsi al collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la corte d'appello)

Il sottoscritto⁵² nato a il,
e residente in,
avendo accettato la candidatura per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania che si svolgerà domenica **20 Settembre 2020 e lunedì 21 Settembre 2020**,

nella lista provinciale presentata nella circoscrizione elettorale provinciale di e contraddistinta dal seguente contrassegno

in qualità di candidato alla carica di
in riferimento all'art. 5, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, ed all'art. 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

DESIGNA

quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla legge
il sig.
nato a il
e residente in.....

.....
Firma⁵³

(Segue)

⁵² Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

⁵³ La firma del candidato che designa il mandatario elettorale dev'essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


AUTENTICAZIONE ⁵⁴
DELLA FIRMA DEL CANDIDATO
CHE DESIGNA IL MANDATARIO ELETTORALE

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445⁵⁵ certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di designazione del mandatario elettorale del

Sig.....,
.....,
nato a il,
domiciliato in,
della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 2020.



.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁵⁴ L'autenticazione della firma del candidato nella lista provinciale deve essere effettuata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

⁵⁵ Prima dell'art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000 le stesse modalità di autenticazione delle sottoscrizioni erano disciplinate dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE E

L'AMMISSIONE

DELLE CANDIDATURE

PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA

REGIONALE E DEL CONSIGLIO

REGIONALE NELLA REGIONE

CAMPANIA

117 Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2009 n. 4.

Legge elettorale.

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108.

Norme per la elezione dei consigli regionali nelle regioni a statuto ordinario (articoli 1, 8, 9, 10 e 11).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570.

Testo unico delle leggi sulla composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (articoli 6, 9, 9-bis, 13, 32, 33, 34, 35, 75, 86, 87, 87-bis, 88, 89, 90, 93, 100 e 102).

LEGGE 23 aprile 1981, n. 154.

Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale.

LEGGE 19 marzo 1990, n. 55.

Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (art. 15, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, e 4-bis).

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (art. 14).

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502.

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 3, commi 4, 6, 7 e 9).

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81.

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (art. 29 e 30).

LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43.

Nuove norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario (art. 1 e 5).

LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n. 1.

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni.

LEGGE 2 luglio 2004, n. 165.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)

DECRETO LEGGE 20 aprile 2020, n. 26, convertito con modificazioni in legge 19 giugno 2020, n. 59 (art. 1 bis).

Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 (art. 1 e 1-bis).

118 Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania

LEGGE REGIONALE N.28 DEL 15 luglio 2020

Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) (art. 1 e 2).

LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 27 marzo 2009

“LEGGE ELETTORALE”

Art. 1

Principi

1. Il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale sono eletti a suffragio universale e diretto. Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si svolgono contestualmente, sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio, ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.
2. All'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si applicano la legge 17 febbraio 1968, n. 108, e la legge 23 febbraio 1995, n. 43, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, così come integrate dall'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ad eccezione delle parti incompatibili con quanto disposto negli articoli che seguono o da questi ultimi derogate.
3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia.
4. I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza. Le disposizioni relative alla lista regionale per l'elezione del Consiglio regionale contenute nella legge n. 108/1968 e nella legge n. 43/1995, comprese quelle di cui all'articolo 7 di quest'ultima, s'intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Art. 2

Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale

1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'Ufficio centrale regionale nel rispetto delle forme e dei termini fissati dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 43/1995 e dall'articolo 9 della legge n. 108/1968 *per la dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non è richiesta la sottoscrizione degli elettori* (1)
2. La presentazione della candidatura è accompagnata, a pena di esclusione,

dal certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai presentatori delle singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla coalizione di liste con cui il candidato alla carica di Presidente della Giunta ha dichiarato il collegamento.

3. La candidatura non è ammessa se non è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato e dalle dichiarazioni di cui al comma 2, autenticate nelle forme stabilite dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

4. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108/1968, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.

5. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno; esso, subito dopo, effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in applicazione dell'articolo 11 della legge n. 108/1968.

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 4.

Art. 3 ⁵⁶

Presentazione delle liste provinciali. Gruppi di liste e coalizioni di liste

1. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge n. 108/1968 deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente alla presentazione della sua candidatura. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni provinciali e se

⁵⁶ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 luglio.2020, n. 28.

sussistono le ulteriori condizioni di legge.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 108/1968, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori

- a) le liste, con contrassegno anche composito, espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data della indizione delle elezioni;
- b) Le liste, con contrassegno anche composito, espressione di partiti politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio e nelle quali sia candidato almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione delle elezioni.

3. Le liste provinciali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste provinciali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esse collegato è a capo del gruppo di liste.

4. Più gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo candidato Presidente sono riuniti in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essi collegato è a capo della coalizione. I gruppi di liste appartenenti alla coalizione del Presidente eletto partecipano all'attribuzione del premio di maggioranza.

Art. 4

Scheda elettorale

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

2. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s'intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
3. L'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
4. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista, viene ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.
5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.

Art. 5

Elezione del Presidente della Giunta regionale

1. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.
3. È altresì membro del Consiglio regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

Art. 6

Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze

1. Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.
2. Alle liste di cui al comma 1 non può, in ogni caso, essere attribuito più del

sessantacinque per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.

3. Ai fini del calcolo delle percentuali di seggi del Consiglio, stabilite dai commi 1 e 2, non è computato il seggio del Consiglio che, per Statuto, spetta al Presidente eletto.

Art. 7

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 108/1968, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.

3. Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- a) somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lett. b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole sezioni della circoscrizione;
- b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza

validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale.

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

5. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi; inoltre, per ciascun candidato Presidente, determina la percentuale dei voti ottenuti sul totale dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 7, lettera c);

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);

c) determina la cifra elettorale regionale di maggioranza attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste provinciali che ne fanno parte;

d) esclude dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto, nell'intera Regione, meno del tre per cento dei voti validi se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il *dieci* (1)per cento dei voti nella relativa elezione;

e) divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3,4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;

f) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettano alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegato al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste provinciali non collegato al Presidente eletto. L'Ufficio verifica che il gruppo di liste o la coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto almeno *trenta* (2) seggi in Consiglio; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l'Ufficio attribuisce ad essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza; procede poi con le stesse modalità al riparto dei restanti seggi tra gli altri gruppi di liste ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente non possono essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, più di *trentadue* (2) seggi in Consiglio; se i seggi ad essi assegnati superano questo limite, l'Ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto un numero di seggi strettamente necessario al raggiungimento dei *trentadue*(2); seggi in Consiglio e li assegna in numero corrispondente ai gruppi di liste concorrenti

g) se il Presidente proclamato eletto è collegato ad una coalizione di liste, procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che formano la coalizione, per il quoziente elettorale della coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

6. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 7, lettera b);

b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.

7. Dopo le operazioni di cui ai commi 5 e 6, l'Ufficio centrale regionale:

a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 6, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 5, lettere f) e g), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);

b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residui percentuali di cui al comma 6, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residui percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;

c) individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione o del gruppo di liste non riunito in coalizione che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste provinciali collegate in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali collegate siano stati assegnati a quoziente intero, l'Ufficio riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale;

d) verifica il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11, applicando quanto in esso previsto se ne ricorrono le condizioni.

8. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi

spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 6, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 7, lettere b) e c). Quindi il Presidente dell'Ufficio proclama eletti alla carica di consigliere regionale il candidato Presidente che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente e i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).

9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

(1) Parola così sostituita dall'articolo 1, comma 196, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(2) Parola così sostituita dall'articolo 1 della legge regionale 6 febbraio 2015, n. 3.

Art. 8

Surrogazioni

1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa, si rende vacante un seggio del Consiglio regionale, questo è attribuito al candidato che nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista provinciale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella medesima circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 7, commi 7 e 8.

2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato ai sensi dell'articolo 7, comma 7, lettera c), quest'ultimo è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizione; in caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista provinciale. Se i candidati di tale ultima lista provinciale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 7, commi 7 e 8.

Art. 9

Supplenza

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 [*e dell'articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni*], o per qualunque altra causa prevista dall'ordinamento, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al consigliere cui spetterebbe il seggio a norma dell'articolo 8 (1).

2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 8.

(1) Comma così sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 11 ottobre 2011, n. 16, successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 3 – 5 giugno 2013, n. 118 (Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2013, n. 24, prima serie speciale) ha dichiarato, l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo 2 della legge regionale 16/2011 con la conseguente estensione della dichiarazione di illegittimità alle parole aggiunte dal citato articolo 2.

Art. 10

Rappresentanza di genere

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge n. 108/1968, così come recepite dalla presente legge, si intendono integrate, nella regione Campania, dalle ulteriori disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

3. Qualora la lista non rispetti il rapporto percentuale di cui al comma 2 non è ammessa.

4. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

Art. 11

Rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali

1. E' garantita l'elezione di almeno un consigliere regionale per ogni circoscrizione elettorale.
2. Qualora in una delle circoscrizioni elettorali l'applicazione dei criteri di legge comporti il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1, in quella circoscrizione è attribuito il seggio al candidato con la maggiore cifra individuale della lista circoscrizionale più votata tra quelle ammesse al riparto. In caso di parità di voti tra più liste circoscrizionali il seggio è attribuito alla lista che partecipa al gruppo cui è stato attribuito il maggior numero di seggi in consiglio. Il seggio così assegnato si sottrae all'ultimo attribuito al gruppo di liste cui la lista circoscrizionale più votata appartiene.
3. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che abbia non più di un consigliere eletto per circoscrizione, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano alla lista che nella medesima circoscrizione segue nell'ordine delle maggiori cifre elettorali circoscrizionali.

Art. 12

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
- E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108.

Norme per la elezione dei consigli regionali nelle regioni a statuto normale.
[Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 6 marzo 1968]

(Omissis)

Art. 1 ⁵⁷ .

Norme generali

1 I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2 L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto dei seggi nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

3 Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

4 Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.

5 I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

6 Salvo quanto disposto dalla presente legge (), per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 15.000 (2) abitanti⁵⁸.

(Omissis)

TITOLO III

PROCEDIMENTO ELETTORALE

⁵⁷ Si veda anche l'art. 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 [Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario]

⁵⁸ Limite di popolazione così modificato in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali]

Art. 8.

Ufficio centrale circoscrizionale e regionale

1 Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

2 Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

3 Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.

4 Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

5 Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso⁵⁹.

Art. 9 .⁶⁰

Liste di candidati

1 Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione⁶¹; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20⁶².

⁵⁹ Successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è stata istituita la Corte d'appello di Campobasso [art. 16 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 ("Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado"), e la tabella A allegata al medesimo decreto].

⁶⁰ L'art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 [Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario] (pagina 153), ha esteso l'applicabilità dell'art. 9 della presente legge anche alle liste regionali ed ai candidati in esse compresi.

⁶¹ Si veda la nota (60)

⁶² Comma così sostituito dall'art. 4, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai

2 Le liste devono essere presentate⁶³:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti⁶⁴.

3 La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53⁶⁵; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto⁶⁶.

4 Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

5 Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo, arrotondato alla unità superiore.

6 Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

7 È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre

procedimenti elettorali].

⁶³ L'art. 1 bis, comma 5, del D.L. 20 aprile 2020, n. 26 recante "Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020", convertito con modificazioni dalla L. 19 giugno 2020, n. 56, ha previsto che "In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonché di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo".

⁶⁴ Comma così sostituito dall'art. 3, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali], ed ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 7, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 [Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario].

⁶⁵ L'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, è riportato a pagina 148

⁶⁶ Comma così sostituito dall'art. 3, comma 6, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati⁶⁷, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali

8 Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre: 1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata [da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore]⁶⁸. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. [Periodo abrogato dall'articolo 17, comma 1, lettera c), del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235]⁶⁹;

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato⁷⁰;

4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi⁷¹.

⁶⁷ Il termine di presentazione delle candidature scade alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione (primo comma di questo stesso articolo 9 a pagina 125).

⁶⁸ Le autorità alle quali è attribuito, ora, il potere di autenticare le sottoscrizioni sono specificamente elencate nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni (pagina 148).

⁶⁹ Il periodo non più in vigore conteneva un espresso riferimento all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, che è stato abrogato dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del medesimo d.lgs 31 dicembre 2012, n. 235 (pagina 180), il cui articolo 9 (pagina 174) stabilisce che il candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità previste dall'articolo 7 (pagina 172).

⁷⁰ A questo punto del testo originario erano contenute le parole: «[il certificato di nascita, o documento equipollente, ed]», abrogate dall'art. 5, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

⁷¹ Numero così sostituito dall'art. 11 della legge 24 aprile 1975, n. 130 [Modifiche alla disciplina della

9 La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio o presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 10 ⁷²

Esame ed ammissione delle liste

Ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati

L'Ufficio centrale circoscrizionale,

1 entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati⁷³:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;

2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55⁷⁴, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'art. 9, ottavo comma⁷⁵;

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non

propaganda elettorale ecc.].

⁷² Le norme contenute nell'art. 10 si applicano anche alle liste regionali ed ai candidati in esse compresi [art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario)] (pagina 153).

⁷³ Il termine di presentazione delle candidature scade alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione (art. 9, primo comma, di questa stessa legge a pagina 125).

⁷⁴ L'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è Stato abrogato dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (pagina 180), salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni. Pertanto il richiamo al citato articolo 15 contenuto nel numero 2) deve intendersi implicitamente fatto all'articolo 7 del medesimo d.lgs. n. 235 del 2012 (pagina 172), che individua le cause di incandidabilità alle elezioni regionali, e all'articolo 9 dello stesso d.lgs. (pagina 174), a norma del quale (comma 1) il candidato rende – unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura – una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità previste dall'indicato articolo 7.

⁷⁵ Numero così sostituito dall'art. 3, comma 2, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 [Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali].

compiano il 18^o⁷⁶ anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato (20)⁷⁷ il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

2 I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3 L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4 Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

5 Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

6 Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

7 Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

8 L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

9 Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 11 ⁷⁸

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale

⁷⁶ Parola così inserita, in sostituzione dell'originaria parola «21^o», a norma di quanto dispone l'art. 1, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 [Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità ecc.] (pagina 140), in base al quale sono eleggibili alla carica di consigliere regionale gli elettori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel giorno fissato per la votazione.

⁷⁷ A questo punto del testo originario del numero 3) erano contenute le parole: «[il certificato di nascita, o documento equipollente, ed]», ora abrogate dall'art. 5, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

⁷⁸ Le norme contenute nell'art. 11 si applicano anche alle liste regionali ed ai candidati in esse compresi [art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) (pagina 153)].

conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste

Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione

1 L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati⁷⁹;

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione⁸⁰;

5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio⁸¹

2 Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate [alla presente legge]⁸².

(Omissis)

⁷⁹ Il numero 1) ed il numero 4) sono stati così sostituiti dall'art. 13, comma 8, della legge 21 marzo 1990, n. 53 Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale].

⁸⁰ Le parole "l'ottavo giorno" sono state così inserite – in sostituzione delle parole "il quindicesimo giorno" precedentemente in vigore – dall'articolo 2, comma 5, dell'allegato 4 ("Norme di coordinamento e abrogazioni") al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 [Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo] (pagina 230, in fine)

⁸¹ Numero così sostituito dall'art. 13, comma 8, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale].

⁸² Le tabelle sono state successivamente sostituite dalle tabelle A e B allegate al decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50 [Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995], convertito, con modificazioni, nella legge 13 marzo 1995, n. 68.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio
1960, n. 570.**

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali

*[Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 23
giugno 1960]*

(Omissis)

**Capo II
DELL 'ELETTORATO ATTIVO**

Art. 13.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13)

1 Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058⁸³, e successive modificazioni.

2 Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali⁸⁴, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.

**Capo III
DELL 'ELEGGIBILITÀ**

(Omissis)⁸⁵

Capo IV

⁸³ [Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali]. — Alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, ha fatto seguito il testo unico sull'elettorato attivo e sulla tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

⁸⁴ Con decreto del Ministro dell'Interno 2 aprile 1998, n. 117, sono stati fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni, in applicazione dell'art. 5, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 [Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica].

⁸⁵ Gli articoli da 14 a 17, già contenuti nel capo III, sono stati abrogati dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 [Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere ecc.], e successive modificazioni.

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Sezione I

Disposizioni generali

(Omissis)

Sezione II

La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione sino a 15.000⁸⁶ abitanti

(Omissis)

Sezione III

La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 ⁸⁶ abitanti

Art. 32.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 30, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 18)

1 (Omissis).⁸⁷

2 (Omissis)⁸⁸.

3 La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale ⁸⁹

4 I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché

⁸⁶ Limite di popolazione così modificato in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali].

⁸⁷ Il primo comma dell'art. 32 è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 [Elezione diretta del sindaco, ecc.].

⁸⁸ Il secondo comma dell'art. 32 (già relativo al numero dei presentatori di ogni lista di candidati) ha cessato di avere vigore.

⁸⁹ I risultati dell'ultimo censimento ufficiale sono contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012 [Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 9 ottobre 2011] (pubblicato nel supplemento ordinario n. 209 alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012) e ss.m. e i.

il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53⁹⁰ 91 Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28⁹².

⁹⁰ Periodo così sostituito dall'art. 4, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

⁹¹ Si riporta l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, in considerazione dell'importanza che riveste in materia di autenticazione delle sottoscrizioni:

«Art. 14.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 [ora: dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533], dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle sezioni distaccate del tribunale, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, ((i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana)), i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali ((, i consiglieri metropolitani)) e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 [ora: art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)].

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.».

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (art. 77, comma 1), e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'art. 21, comma 2, il quale dispone:

« Art. 21. – Autenticazione delle sottoscrizioni.

1. (Omissis).

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'indennità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R)».

⁹² L'art. 28, quarto comma, del presente testo unico, e successive modificazioni (richiamato espressamente nel testo) è così formulato:

«I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono

5 Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista⁹³.

6 (Omissis)⁹⁴.

7 Di tutti in candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

8 Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso comune⁹⁵

9 Con la lista deve essere presentata⁹⁶:

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, [*le parole che seguivano sono state abrogate dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235*]⁹⁷;

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;

4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste⁹⁸ presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le

essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista».

⁹³ Colui che sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065 (art. 93, primo comma, di questo stesso testo unico).

⁹⁴ Comma abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 [Elezione diretta del sindaco, ecc.].

⁹⁵ Comma così sostituito dall'art. 11, secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 [Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità ecc.], e successive modificazioni.

⁹⁶ Si veda anche l'art. 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81 [Elezione diretta del sindaco, ecc.] (pagina 152), in relazione alla disciplina della dichiarazione preventiva e del rendiconto delle spese per la campagna elettorale (prevista per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti) ed alla presentazione obbligatoria di un bilancio preventivo di spesa (per i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti).

⁹⁷ Il periodo non più in vigore dell'articolo 32, settimo comma, numero 2), è stato abrogato dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (pagina 180): esso faceva riferimento all'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, anch'esso abrogato dal medesimo articolo 17, comma 1, lettera b)(pagina 180): 1992, n. 16 [Norme in materia di elezioni e nomine nelle regioni e negli enti locali].

⁹⁸ L'art. 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, ha stabilito che: «Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.».

designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art.28⁹⁹;

10 La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione¹⁰⁰.

11 Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale circondariale¹⁰¹ competente per territorio.

Art. 33.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 32, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 20)

1 La commissione elettorale circondariale¹⁰², entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa¹⁰³;

⁹⁹ L'art. 28, quarto comma, del presente testo unico, e successive modificazioni (richiamato espressamente nel testo) è così formulato:

«I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autentiche da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista».

¹⁰⁰ Comma così sostituito dall'art. 4, comma 10, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

¹⁰¹ Parola che sostituisce l'originario termine 'mandamentale', in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

¹⁰² Parola che sostituisce l'originario termine 'mandamentale', in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

¹⁰³ Lettera così sostituita dall'art. 13 della legge 24 aprile 1975, n. 130 [«Modifiche alla disciplina della

c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la esistenza di alcune delle condizioni previste dal comma 1 *dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55*¹⁰⁴, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'art. 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali¹⁰⁵;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

d-bis) (Omissis)¹⁰⁶;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

e - bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4 del nono comma dell'art. 32, appositamente convocati ¹⁰⁷

2 Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

3 La commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; [(Omissis)]¹⁰⁸.

propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali»].

¹⁰⁴ L'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è stato abrogato dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (pagina 180), salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni. Pertanto il richiamo al citato articolo 15 contenuto nella lettera c) deve intendersi implicitamente fatto all'articolo 7 del medesimo d.lgs. n. 235 del 2012 (pagina 172), che individua le cause di incandidabilità alle elezioni regionali, e all'articolo 9 dello stesso d.lgs. (pagina 174), a norma del quale (comma 1) il candidato rende – unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura – una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità previste dall'indicato articolo 7.

¹⁰⁵ Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 4, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 [Norme in materia di elezioni e nomine nelle regioni e negli enti locali].

¹⁰⁶ Lettera già introdotta dall'art. 5, comma 1, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 [Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, ecc.], e successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale 6 settembre 1995, n. 422.

¹⁰⁷ Lettera aggiunta dall'art. 13, comma 5, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale].

¹⁰⁸ Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 [Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, ecc.].

Il periodo che si omette ha cessato di avere efficacia in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 6 settembre 1995, n. 422

Art. 34.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 33, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 22)

1 Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro *l'ottavo* giorno¹⁰⁹ precedente l'elezione.

2 Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede, nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine risultato dal sorteggio¹¹⁰.

Art. 35.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 22)

1 La commissione elettorale circondariale¹¹¹, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio¹¹² e presso l'Ufficio centrale.

2 Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

¹⁰⁹ Le parole: "l'ottavo giorno" sono state così inserite – in sostituzione delle parole "il quindicesimo giorno" precedentemente in vigore – dall'articolo 2, comma 5, dell'allegato 4 ("Norme di coordinamento e abrogazioni") al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 [Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo] (pagina 230 in fine).

¹¹⁰ Le parole: «secondo l'ordine risultato dal sorteggio» sono state inserite dall'art. 13, comma 6, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], in luogo delle parole: «secondo l'ordine di presentazione delle relative liste».

¹¹¹ Parola che sostituisce l'originaria parola 'mandamentale', a norma del- l'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

¹¹² L'art. 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, ha stabilito che: «Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune».

(Omissis)

Capo IX

DELLE DISPOSIZIONI PENALI ¹¹³

Art. 86.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77)

1 Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

2 La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altro utilità.

Art. 87.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78)

1 Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidature o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione dai sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

¹¹³ L'ammontare delle pene pecuniarie degli articoli che seguono è stato calcolato sulla base degli aumenti di pena stabiliti dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 [Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del codice penale ecc.], e dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 [Modifiche al sistema penale]. L'importo delle sanzioni è stato convertito in euro a norma dell'art. 51 (Conversione delle sanzioni penali o amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale ecc.].

2 La pena è aumentata – in ogni caso non sarà inferiore a tre anni – se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

3 Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a euro 5.164.

Art. 87-bis.

(Aggiunto dall'art. 2, comma 5, della legge 18 gennaio 1992, n. 16)

1 Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 88.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79)

1 Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

(Omissis)

Art. 90.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83)

1 Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065¹¹⁴.

¹¹⁴ Importo così convertito in euro a norma dell'art. 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali e amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro

1 bis Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali previste dal presente testo unico¹¹⁵.

2 Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 a 2.000 euro¹¹⁶.

(Omissis)

Art. 93¹¹⁷.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86)

1 Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065.

2 Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da euro 200 a euro 1.000.

(Omissis)

Art. 100.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93)

nell'ordinamento nazionale, ecc.].

¹¹⁵ Comma così introdotto dalla legge 3 luglio 2017, n. 105, art. 5, comma 1.

¹¹⁶ Il secondo comma dell'art. 90 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, lettera a), n. 1), della legge 2 marzo 2004, n. 61 [Norme in materia di reati elettorali].

Il successivo terzo comma dell'art. 90 – come sostituito dalla suddetta legge n. 61 del 2004 – è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 8 novembre 2006, n. 394.

¹¹⁷ L'art. 93 è stato modificato dall'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 2 marzo 2004, n. 61 [Norme in materia di reati elettorali], che ha anche aggiunto il secondo comma.

1 Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

2 L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente Testo Unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

(Omissis)

Art. 102.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95)

1 Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

2 Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.

3 Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

4 Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale, e in altre leggi, per reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

5 (Omissis) ¹¹⁸

(Omissis)

LEGGE 23 aprile 1981, n. 154.

Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale.

[Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 27 aprile 1981]

¹¹⁸ Con sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 1980, n. 121, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 102.

(Omissis)

Art. 1.

1 Sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

Art. 2.

1 Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale:

1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;

7) i dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli;

8) i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15, nono comma, numero 2), della legge

23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui

dipendono o lo ricomprende¹¹⁹;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune;

12) i consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altra regione, provincia, comune o circoscrizione.

2 Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature¹²⁰.

3 Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4 Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del primo comma, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833¹²¹.

5 La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6 La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni

¹¹⁹ Con sentenza della Corte costituzionale 17 febbraio 1987, n. 43, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del numero 8) nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti dell'unità sanitaria locale, i quali facciano parte dell'ufficio di direzione della medesima, e dei coordinatori, per i consigli dei Comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria da cui dipendono.

¹²⁰ Con sentenza della Corte costituzionale 17 ottobre 1991, n. 388, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del terzo comma nella parte in cui non prevede che la causa d'ineleggibilità alla carica di consigliere regionale del dipendente della regione cessi anche con il collocamento in aspettativa, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2.

¹²¹ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

atto inerente all'ufficio rivestito.

7 L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

8 Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9 Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8) e 9) del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

Art. 3.

1 Non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte della regione, della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della regione, della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la regione, la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di

circondario¹²² sede di pretura¹²³. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la regione, la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la regione, la provincia, il comune o la circoscrizione;

8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo 2.

2 L'ipotesi di cui al numero 2) del comma precedente non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3 Le ipotesi di cui ai numeri 4) e 7) del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 4.

1 Le cariche di membro di una delle due Camere, di Ministro e Sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione, di

¹²² Parola che così sostituisce la parola 'mandamento', precedentemente in vigore, a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 [Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali].

¹²³ Ora 'tribunale' ovvero 'sezione staccata di tribunale', a norma del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 [Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado], e successive modificazioni.

componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della Corte costituzionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale, di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2 Le cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale sono altresì incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere regionale di altra regione, di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.

3 La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

Art. 5.

1 Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della regione, della provincia, del comune e della circoscrizione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

Art. 6.

1 La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale.

2 Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente.

3 Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2 della presente legge.

4 La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Art. 7.

1 Nessuno può presentarsi come candidato in più di due regioni o in più di due province, o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le

elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio regionale, provinciale, comunale o di circoscrizione.

2 Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due regioni, in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della regione, della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio. Ai fini della surrogazione, per la elezione dei consigli dei comuni con popolazione sino a 15.000¹²⁴ abitanti, si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

3 Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta¹²⁵.

4 Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

5 Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione del ricorso¹²⁶.

6 Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

7 Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio

¹²⁴ Limite di popolazione così modificato a norma degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali].

¹²⁵ Con sentenza della Corte costituzionale 22 ottobre 1996, n. 357, è stato dichiarato che spetta allo Stato, e per esso all'autorità giudiziaria, il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e di incompatibilità promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza, presso il consiglio regionale, del procedimento amministrativo di contestazione previsto dall'art. 7, terzo comma e seguenti, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

¹²⁶ Comma inserito dall'art. 20 (Termine per la rimozione di cause di ineleggibilità o di incompatibilità), comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265

[Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142].

è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

8 La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

9 Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore¹²⁷.

Art. 8.

1 I dipendenti delle unità sanitarie locali nonché i professionisti con esse convenzionati non possono ricoprire le seguenti cariche:

1) presidente o componente del comitato di gestione o presidente dell'assemblea generale delle unità sanitarie locali da cui dipendono o con cui sono convenzionati;

2) sindaco od assessore del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende o con cui sono convenzionati, nonché sindaco o assessore di comune con popolazione superiore a 30 mila abitanti che concorre a costituire l'unità sanitaria locale da cui dipendono o con cui sono convenzionati;

3) presidente o componente della giunta della comunità montana nel caso previsto dall'articolo 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

4) componente del consiglio circoscrizionale nel caso in cui a detto consiglio siano attribuiti i poteri di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 9.

1 Le cause di incompatibilità previste dai numeri 2), 3) e 4) dell'articolo 8 della presente legge non hanno effetto se i dipendenti delle unità sanitarie locali entro dieci giorni dalla data in cui diviene esecutiva la loro nomina, abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa. In tal caso l'aspettativa deve essere concessa senza assegni per tutta la durata del mandato, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

2 Le stesse cause di incompatibilità non hanno effetto per i professionisti di cui all'articolo 8 della presente legge se, entro il termine di cui al comma

¹²⁷ Si veda la nota 125 a pagina precedente.

precedente, cessano dalle funzioni che danno luogo alla incompatibilità.

3 In questo caso la convenzione rimane sospesa per tutta la durata del mandato elettivo ed il professionista può essere sostituito, per detto periodo, secondo le modalità stabilite per le sostituzioni dagli accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 della presente legge non hanno effetto per i titolari di farmacia che richiedano la sostituzione, per la durata del mandato, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti, nella conduzione professionale ed economica della farmacia.

Art. 10.

1 Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

1) (Omissis);

2) gli articoli 14, 15, 16, 17, 78 e 80 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

3) - 7) (Omissis);

8) gli articoli 4, secondo comma, 5, 6, 7 e 18 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali.

(Omissis)

LEGGE 19 marzo 1990, n. 55.

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

[Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 69 del 23 marzo 1990]

(Omissis)

Art. 15

(Abrogato)¹²⁸

(Omissis)

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

[Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 68 del 22 marzo 1990]

(Omissis)

Art. 14 .¹²⁹

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 [ora dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533], dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 ¹³⁰, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e

¹²⁸ L'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è stato abrogato dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (pagina 168), salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni.

Inoltre:

a) L'articolo 7 del medesimo d.lgs. n. 235 del 2012 (pagina 168) ha stabilito le cause di incandidabilità alle elezioni regionali;

b) L'articolo 9 del d.lgs. n. 235 (*Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali*) ha disposto (comma 1 a pagina 174) che ciascun candidato alle elezioni regionali rende – unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura – una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7 (pagina 172).

¹²⁹ L'art. 14 è stato così sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 [Modifica dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori], e ulteriormente modificato dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 [Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale] e dall'art. 6, comma 6, lettere a) e b) della legge 3 novembre 2017, n. 165.

¹³⁰ La legge 17 febbraio 1968, n. 108 [Norme per la elezione dei consigli regionali nelle regioni a statuto normale], e successive modificazioni, è riportata, per la parte relativa alla presentazione ed all'ammissione delle candidature, a pagina 127 e seguenti

successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, *nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56*¹³¹ i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello¹³² dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali¹³³, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco¹³⁴.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15].

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Art. 16.

1. (Omissis).

2. Per le elezioni regionali provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.

3. Le disposizioni di cui all'art. 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche ai comuni inferiori ai 15.000¹³⁵ abitanti ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.

¹³¹ Parole inserite dall'art. 23, comma 1 c-bis della L. 114/2014

¹³² Le parole «delle corti d'appello» sono state aggiunte dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 [Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale].

¹³³ Le parole 'sezioni staccate dei tribunali' così sostituiscono l'originaria parola 'preture' a norma del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 [Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado], e successive modificazioni.

¹³⁴ Periodo aggiunto dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 [Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale].

¹³⁵ Limite di popolazione così modificato in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali].

(Omissis)

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502.

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma del- l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

[Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 305 del 30 dicembre 1992]

(Omissis)

Art. 3.

Organizzazione delle unità sanitarie locali

1. (Omissis).

2. (Omissis).

3. (Omissis).

4. Sono organi dell'unità sanitaria locale il direttore generale ed il collegio dei revisori. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio dei sanitari nonché dal coordinatore dei servizi sociali, nel caso previsto dal comma 3 in conformità alla normativa regionale e con oneri a carico degli enti locali di cui allo stesso comma.

5. (Omissis).

6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale.¹³⁶ (Omissis).

7. Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario sono assunti con provvedimento motivato del direttore generale¹³⁷. (Omissis).

8. (Omissis).

9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento,

¹³⁶ Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 [Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ecc.].

¹³⁷ Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 [Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ecc.].

salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale, con le unità sanitarie locali o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con le stesse.

La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi e ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni¹³⁸

10. (Omissis).

(Omissis)

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81.

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

[Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 72 del 27 marzo 1993]

(Omissis)

¹³⁸ Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 [Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ecc.]

Capo III

NORME SULLA CAMPAGNA ELETTORALE

(Omissis)

Art. 29.

Propaganda elettorale

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni,

la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212¹³⁹, e successive modificazioni; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radio-televisive¹⁴⁰

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:

a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;

b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;

c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali ¹⁴⁰.

3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

¹³⁹ [Norme per la disciplina della propaganda elettorale].

¹⁴⁰ (Si vedano anche l'articolo 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 115 [Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica], e successive modificazioni, e la legge 22 febbraio 2000, n. 28. [Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica], e successive modificazioni.

5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da euro 516 a euro 25.822¹⁴¹.

6. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

Art. 30.

Pubblicità delle spese elettorali

1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

(Omissis)

LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43.

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

¹⁴¹ Comma così sostituito dall'art. 15, comma 18, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 [Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica].

La Corte Costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 287, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 5 nella parte in cui punisce il fatto previsto dal comma 3 con multa anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n 46 del 24 febbraio 1995)

(Omissis)

Art. 1.

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.

2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni¹⁴².

3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni¹⁴³.

La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6 (*ora, comma 2*)¹⁴⁴, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (3). In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni ed in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni

¹⁴²La legge 17 febbraio 1968, n. 108 [Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale], e successive modificazioni, è riportata a pagina 124 e seguenti, nella parte relativa alla presentazione e all'ammissione delle candidature.

¹⁴³L'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è riportato a pagina 125.

¹⁴⁴ Si riproduce qui di seguito il testo *attualmente in vigore* dell'art. 9, comma 2 (in precedenza, comma 6), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 [Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica], e successive modificazioni (*da ultimo intervenute con l'art. 4, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, il quale ha integralmente riformulato il testo del predetto art. 9*): «2. La dichiarazione di cui al comma 1 (cioè la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati) deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. (Omissis)».

previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni¹⁴⁵, è ridotto alla metà.

4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.

6. (Omissis).¹⁴⁶

7. La lettera d) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n.108, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: (Omissis)¹⁴⁵.

8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni¹⁴⁵ deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo

9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

10. (Omissis).

11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni¹⁴⁷, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio

¹⁴⁵ L'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è riportato a pagina 126.

¹⁴⁶ Comma dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 12 Settembre 1995, n. 422

¹⁴⁷ Gli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono riportati, rispettivamente, a pagina 125 e seguenti.

centrale circoscrizionale.

12. (Omissis).

(Omissis)

Art. 5.

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro 34.247,89¹⁴⁸ incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0054¹⁴⁸ per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari a euro 34.247,89¹⁴⁸. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441¹⁴⁹.

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di lire euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste¹⁵⁰.

¹⁴⁸ Importo così rivalutato con decreto del Ministro dell'interno 12 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 65 del 19 marzo 2005).

¹⁴⁹ [Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di taluni enti].

¹⁵⁰ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 26 luglio 2002, n. 156 [Disposizioni in materia di rimborsi elettorali].

4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515¹⁵¹, e successive modificazioni:

a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.582,28¹⁵² avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8¹⁵³;

b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i presidenti dei

¹⁵¹ ([Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica].

¹⁵²(Importo così convertito in euro a norma dell'art. 51 (Conversione delle sanzioni penali o amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale ecc.].

¹⁵³*Art. 7 (Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati) della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni (espressamente richiamato nel testo):*

« 1. (Omissis).

« 2. (Omissis).

« 3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato di-chiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

« 4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti banca- rio o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

« 5. (Omissis).

« 6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore a 20.000 euro e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

« 7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione

« 8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso.».

consigli regionali¹⁵⁴;

c) articolo 11¹⁵⁵

d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'ufficio elettorale circoscrizionale con l'ufficio centrale circoscrizionale¹⁵⁶;

¹⁵⁴ (L'art. 8 (*Obblighi di comunicazione*) della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni (espressamente richiamato nel testo) è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 [Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione ecc.].

La comunicazione da parte degli editori che intendano diffondere messaggi politici elettorali è attualmente regolata dall'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 [Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione ecc.].

¹⁵⁵ Art. 11 (*Tipologia delle spese elettorali*) della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni (espressamente richiamato nel testo):

« 1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione degli spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione di liste elettorali;
e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

« 2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

« 3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.»

¹⁵⁶ Art. 12 (*Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati*) della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni (espressamente richiamato nel testo):

« 1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione della Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

« 2. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica, è istituito presso la Corte dei conti un apposito Collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

« 3. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il Collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell'incarico i componenti del Collegio non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.

e) articolo 13 (16)¹⁵⁷;

f) articolo 14¹⁵⁸;

g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli

« 4. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicità. ».

¹⁵⁷ Art. 13 (*Collegio regionale di garanzia elettorale*) della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni (espressamente richiamato nel testo):

« 1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.

« 2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi diretti- vi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

« 3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale di personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

« 4. I componenti del Collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. ».

¹⁵⁸ Art. 14 (*Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati*) della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni (espressamente richiamato nel testo):

« 1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 e ne verifica la regolarità.

« 2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

« 3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

« 4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

« 5. (Comma abrogato dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 672). ».

di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659; comma 19, primo periodo ¹⁵⁹.

¹⁵⁹Art.15 (Sanzioni) della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni (espressamente richiamato nel testo):

«1. (Omissis).

«2. (Omissis).

«3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

«4. (Omissis)

«5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822 ad euro 103.291

«6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

«7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio regionale di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.

«8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica.

«9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.

«10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento.

«11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 ad euro 51.645. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.

«12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 ad euro 51.645.

«13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo.

«14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi dei candidati che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51.645 a euro 516.456.

«15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 ad euro 51.645.

«16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte

5. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni¹⁶⁰.
(Omissis)

dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.

«17.(Omissis).

«18.(Omissis).

«19.Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. (Omissis).».

¹⁶⁰ L'art. 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è riportato nella nota (153) di pagina 161.

LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n. 1.

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni.

[Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 299 del 22 dicembre 1999]

(Omissis)

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 121 della Costituzione)

1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al secondo comma, sono soppresse le parole: «e regolamentari»;
- b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 122 della Costituzione)

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente¹⁶¹:

«Art. 122. — Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una

¹⁶¹ La legge 2 luglio 2004, n. 165 (pagina 169), contiene disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione.

Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto.

Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 123 della Costituzione)

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 123. — Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.» ¹⁶²

¹⁶² All'art. 123 della Costituzione è stato aggiunto il quarto comma dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

«In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.».

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 126 della Costituzione)

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 126. — Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di fiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni medesimo effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.».

Art. 5.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale.

È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente

inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 ; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.

(Omissis)

LEGGE 2 luglio 2004, n. 165.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

[Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 155 del 5 luglio 2004]

(Omissis)

CAPO I

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione¹⁶³, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

Art. 2.

Disposizioni di principio in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione¹⁶³ nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano

¹⁶³ L'art. 122 della Costituzione e successive modificazioni è così formulato:

« Art. 122. — Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

«Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

«Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

«I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

«Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.».

turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;

b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;

c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);

d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

e) eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;

f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

Art. 3.

Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità

1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione (1), nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;

b) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai

consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;

c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;

d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri:

1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;

2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;

e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

f) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;

g) fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

Art. 4.

Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione

1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle

minoranze;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) divieto di mandato imperativo.

CAPO II

Art. ¹⁶⁴5.

Durata degli organi elettivi regionali

1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale.

Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione *e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio*¹⁶⁵.

(Omissis)

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di

¹⁶⁴L'art. 1 lettera d) del D.L. 20 aprile 2020, n. 26 recante "Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020", convertito con modificazioni dalla L. 19 giugno 2020, n. 56, ha previsto che "in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica e nel lunedì successivo compresi nei sei giorni ulteriori".

¹⁶⁵Le parole "e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio" sono state aggiunte dall'articolo 1, comma 501, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità' 2015)].

ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)

(GU n. 3 del 4-1-2013)

Capo I

Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento delle cariche di deputato, senatore e di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

Art. 1

Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore: a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale; b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale; c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

Art. 2

Accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, dall'ufficio elettorale regionale, per il Senato, e dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli stessi uffici accertano d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima della proclamazione degli eletti, l'ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, l'ufficio elettorale regionale, per il Senato, e l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.

Art. 3

Incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare

1. Qualora una causa di incandidabilità di cui all'articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza.

2. Se l'accertamento della causa di incandidabilità interviene nella fase di convalida degli eletti, la Camera interessata, anche nelle more della conclusione di tale fase, procede immediatamente alla deliberazione sulla mancata convalida.

3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio, la Camera interessata, in sede di convalida del subentrante, verifica per quest'ultimo l'assenza delle condizioni soggettive di incandidabilità di cui all'articolo 1.

Art. 4

Incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 1.

Art. 5

Accertamento ed operatività dell'incandidabilità in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Lo stesso ufficio accerta la condizione soggettiva di incandidabilità sulla base di atti o documenti di cui venga comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, l'ufficio elettorale circoscrizionale o l'ufficio elettorale nazionale procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione dei candidati per i quali è stata accertata l'incandidabilità.

5. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata in epoca successiva alla data di proclamazione, la condizione stessa viene rilevata dall'ufficio elettorale nazionale, ai fini della relativa deliberazione di decadenza dalla carica. Di tale deliberazione, il Presidente dell'ufficio elettorale nazionale dà immediata comunicazione alla segreteria del Parlamento europeo.

6. Le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo

665 del codice di procedura penale, all'ufficio elettorale nazionale, ai fini della dichiarazione di decadenza.

Capo II

Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento di incarichi di Governo

Art. 6

Divieto di assunzione e svolgimento di incarichi di Governo nazionale

1. Non possono ricoprire incarichi di governo, come individuati dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 1 per le cariche di deputato e senatore.
2. Coloro che assumono incarichi di governo hanno l'obbligo di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 1.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 è rimessa dall'interessato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prima di assumere le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro. La dichiarazione è resa al Presidente del Consiglio dei Ministri dai Vice Ministri, dai Sottosegretari di Stato e dai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Ai fini del presente articolo le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e determinano la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.
5. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.

Capo III

Incandidabilità alle cariche elettive regionali

Art. 7

Incidibilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c); e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida

dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Art. 8

Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettera a), b), e c); b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione

siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

Art. 9

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione

l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

Capo IV

Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali

Art. 10

Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti

commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c); e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza: a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale; b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

Art. 11

Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c); b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo

6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

8. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 10, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i

servizi stessi.

9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni.

Art. 12

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.

Capo V

Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 13

Durata dell'incandidabilità

1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni.
2. Il divieto ad assumere e svolgere incarichi di Governo nazionale, derivante da sentenza di condanna definitiva per i delitti indicati all'articolo 1, opera con la medesima decorrenza e per la stessa durata prevista dal comma 1.
3. Nel caso in cui il delitto che determina l'incandidabilità o il divieto di assumere incarichi di governo è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo, di parlamentare nazionale o europeo, o all'incarico di Governo, la durata dell'incandidabilità o del divieto è aumentata di un terzo.

Art. 14

Incandidabilità nelle regioni a statuto speciale e province autonome

1. Le disposizioni in materia di incandidabilità del presente testo unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 15

Disposizioni comuni

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettera b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione

delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. L'incandidabilità' disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le incandidabilità' di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità' sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità', non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 17

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: a) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; b) l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni; c) l'articolo 9, ottavo comma, n. 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108; d) l'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32, settimo comma,

n. 2), limitatamente alle parole: «contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO LEGGE 20 aprile 2020, n. 26, convertito con modificazioni in legge 19 giugno 2020, n. 59

Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020

(GU n.154 del 19-06-2020)

Art. 1

Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:

a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, 361, nonché dall'articolo 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020 è fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni;

b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica e nel lunedì successivo compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;

c) sono inserite nel turno di cui alla lettera b) anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle elezioni degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021;

d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica e nel lunedì successivo compresi nei sei giorni ulteriori;

d-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali di cui alla lettera b) del presente comma; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

Art. 1-bis.

Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020

1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

2. Per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19.

3. Per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo

7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresì, al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2011. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al referendum confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

4. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.

5. In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonché di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.

6. E' fatta salva per ciascuna regione la possibilità di prevedere, per le elezioni regionali del 2020, disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19.

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2020, N. 28

Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2009 n.4)

1. All'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 108/1968, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori:

- a) le liste, con contrassegno anche composito, espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data di indizione delle elezioni;
- b) le liste, con contrassegno anche composito, espressione di partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio e nelle quali sia candidate almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione delle elezioni."

Art. 2

(Disposizioni transitorie per l'anno 2020)

1. Al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio da COVID-19, per il procedimento elettorale relative alle elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale nell'anno 2020, fermo restando le deroghe previste dall'articolo 3 della legge regionale 4/2009, il numero minima di sottoscrizioni e così rideterminato:

- a) da almeno 125 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 165 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) da almeno 290 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 330 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

INDICE

ELEZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE NELLA REGIONE CAMPANIA 1

PREMESSA 2

CAPITOLO I 3

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 3

§ 1. - Liste provinciali e presentazione candidature per l'elezione alla carica di presidente della Giunta regionale..... 3

§ 2. - Elenco dei documenti necessari per presentare una lista provinciale di candidati. 3

§ 3. - Lista provinciale di candidati..... 4

§ 4. - Dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati. 5

A. Numero dei presentatori. 6

La dichiarazione di presentazione della lista provinciale dei candidati deve essere sottoscritta: [Art. 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]..... 6

B. Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori..... 7

La firma degli elettori che presentano e che perciò sottoscrivono una lista provinciale deve avvenire su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato nonché il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ognuno dei sottoscrittori. [Art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]..... 7

C. Autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista provinciale. 8

La firma di ciascuno degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della lista provinciale deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. [Art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]..... 8

D. Indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista provinciale. Indicazione dei delegati alla presentazione della lista provinciale ovvero dei presentatori, nel caso di esonero dalle sottoscrizioni, autorizzati a dichiarare

il collegamento della lista provinciale con la candidatura di uno dei candidati alla carica di presidente della Giunta regionale...11

§ 5. - Certificati attestanti che i presentatori della lista provinciale sono elettori della circoscrizione elettorale provinciale.12

§ 6. - Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista provinciale. Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità14

§ 7. - Certificato attestante che i candidati della lista provinciale sono elettori di un comune della Repubblica.16

§ 8. - Contrassegno della lista provinciale.....16

§ 9. - Dichiarazione di collegamento della lista provinciale con un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale.....17

§ 10. - Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo.....18

§ 11. - Elenco dei documenti necessari per presentare la candidatura alla carica di presidente della Giunta regionale.....19

§ 12. - Presentazione della candidatura.....19

§ 13. - Dichiarazioni di presentazione della candidatura alla carica di presidente della Giunta regionale.20

§ 13bis. - Adempimenti connessi all'applicazione della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – Pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale del candidato sul sito internet della Regione Campania.21

CAPITOLO II.....23

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PROVINCIALI PRESSO GLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE.....23

§ 14. - Premessa.....23

§ 15. - Modalità e termini per la materiale presentazione delle liste provinciali.23

§ 16. - Modalità e termini per la materiale presentazione delle candidature alla carica di presidente della Giunta regionale.24

§ 17. - Compiti delle cancellerie degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale al momento della presentazione delle liste.24

CAPITOLO III.....26

L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE, L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE E LE OPERAZIONI DI RISPETTIVA COMPETENZA IN ORDINE ALL'ESAME DELLE LISTE PROVINCIALI E DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE26

§ 18. - Composizione dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.....26

§ 19. - Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale in ordine all'esame delle candidature.27

- 1) Accertamento della data in cui sono state presentate le liste e le candidature.27
- 2) Verifica del numero dei presentatori di ogni lista provinciale. .27
- 3) Esame di ogni lista e della posizione dei singoli candidati.29
 - A. Controllo del numero dei candidati della lista.....29
 - B. Controllo della sussistenza, per ogni candidato, della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, delle dichiarazioni di accettazione della candidatura, delle dichiarazioni di collegamento e delle relative accettazioni.30
 - C. Controllo dei certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica35
 - D. Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste..35
- 4) Esame dei contrassegni di lista.36
- 5) Comunicazioni tra l'Ufficio centrale regionale e gli Uffici centrali circoscrizionali ai fini del collegamento delle liste con le candidature alla carica di presidente della Giunta.37

§ 20. - Decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale. Comunicazioni ai delegati di lista e ai delegati dei candidati alla carica di presidente della Giunta.....	37
§ 21. - Trasmissione delle liste all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi previste dall'art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.....	37
§ 22. - Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature.	38
CAPITOLO IV	39
OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE	39
§ 23. - Operazioni in ordine alle liste dei candidati.....	39
I. Numerazione delle liste provinciali e delle candidature alla carica di presidente della Giunta regionale secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio.....	39
II. Assegnazione di un numero ai singoli candidati di ciascuna lista provinciale.....	39
III. Comunicazione, ai delegati di lista, e ai delegati dei candidati alla carica di presidente della Giunta regionale, delle definitive determinazioni adottate.....	40
§ 24. - Stampa delle schede di votazione e stampa dei manifesti con le liste dei candidati.....	40
§ 25. - Comunicazione, ai sindaci dei comuni, dei candidati alla carica di presidente della Giunta regionale e delle liste provinciali ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.	41
§ 26. - Comunicazione ai Comuni dell'elenco dei delegati di lista e dei delegati designati dai candidati alla carica di presidente della Giunta regionale.....	41
CAPITOLO V	43

I RICORSI IN VIA AMMINISTRATIVA ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE	43
§ 27. - Decisioni che possono essere impugnate.	43
§ 28. - Persone legittimate a presentare ricorso.	43
§ 29. - Termine e modalità per presentare i ricorsi.	43
§ 30. - Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale.	44
§ 31. - Decisioni dell'Ufficio centrale regionale nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 8, terzo comma, della legge n. 108/1968. – Comunicazione delle decisioni.....	44
§ 32. - Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti dell'Ufficio centrale regionale con cui sono stati decisi, in via amministrativa, ricorsi contro atti degli Uffici centrali circoscrizionali di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale.....	44
CAPITOLO VI.....	45
DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE PROVINCIALI E DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	45
§ 33. - Compiti dei delegati di lista e dei delegati dei candidati alla carica di presidente della Giunta.....	45
§ 34. - Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti delle liste provinciali e dei rappresentanti dei candidati alla carica di presidente della Giunta regionale.....	45
§ 35. - Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista. Termini.....	47
a) Rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione.	48
b) Rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e rappresentanti dei candidati alla carica di presidente della Giunta presso l'Ufficio centrale regionale.	49
§ 36. - Requisiti dei rappresentanti di lista o del candidato alla carica di presidente della Giunta regionale.	48

ALLEGATI	50
ALLEGATO N. 1	53
MODELLO DI ATTO PRINCIPALE (*) DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI	53
ALLEGATO N. 1 - BIS(*)	59
MODELLO DI ATTO SEPARATO (*) DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI	59
ALLEGATO N. 1 - Ter.....	66
MODELLO DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI ESONERATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2009, N. 4	66
ALLEGATO N. 2	72
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	73
ALLEGATO N. 3	77
MODELLO DI VERBALE DI ADESIONE ALLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI PER L'ELETTORE CHE EVENTUALMENTE NON SAPPIA O NON POSSA SOTTOSCRIVERE	78
ALLEGATO N. 4	79
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE IN UNA LISTA PROVINCIALE IN CUI E' ANCHE CONTENUTA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ .	80
ALLEGATO N. 5	82
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE IN CUI E' ANCHE CONTENUTA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ .	83
ALLEGATO N. 6	85
MODELLO DI DICHIARAZIONE PER IL COLLEGAMENTO DELLA LISTA PROVINCIALE CON LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	86
ALLEGATO N. 7	88
MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER IL COLLEGAMENTO CON LE SINGOLE LISTE PROVINCIALI	89

ALLEGATO. 8.....	91
MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI.....	92
ALLEGATO N. 9 (*)	94
MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	95
ALLEGATO N. 10	97
MODELLO DEL MANIFESTO CON I CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E LE LISTE PROVINCIALI DEI CANDIDATI.....	98
ALLEGATO N. 11 (*)	100
MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE	101
ALLEGATO N. 11 - BIS (*)	102
MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE	103
ALLEGATO N. 12 (*)	105
MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE.....	106
ALLEGATO N. 12 – BIS (*).....	107
MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE.....	108
ALLEGATO N. 13	109
MODELLO DI DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE DA PARTE DI UN CANDIDATO A CONSIGLIERE REGIONALE O A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	110
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	113
LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 27 marzo 2009.....	115
“LEGGE ELETTORALE”	115
LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108.	126

Norme per la elezione dei consigli regionali nelle regioni a statuto normale. [<i>Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 6 marzo 1968</i>]	126
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570.	132
Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali [<i>Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 23 giugno 1960</i>]	132
LEGGE 23 aprile 1981, n. 154.	143
Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale.	143
LEGGE 19 marzo 1990, n. 55.	150
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.	150
LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.	151
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.	151
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502.	153
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma del- l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.	153
LEGGE 25 marzo 1993, n. 81.	154
Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.	154
LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43.	156
Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.	156
LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n. 1.	164
Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni.	164
LEGGE 2 luglio 2004, n. 165.	168
Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.	168
DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235	171
Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)	171
DECRETO LEGGE 20 aprile 2020, n. 26, convertito con modificazioni in legge 19 giugno 2020, n. 59.	185

Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.....	185
LEGGE REGIONALE N. 28 del 15 luglio 2020.....	187
Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) . .	187